

Dossier Abruzzo
Le misure fiscali per la ricostruzione

- Ottobre 2009 -

APPENDICE

***Normativa di legge, Provvedimenti attuativi
e Prassi amministrativa***

Normativa di legge:

- Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”.
- Decreto 9 aprile 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L’Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009”
- Art.25 del Decreto Legge n.78 del 1° luglio 2009 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”
- Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009
- Decreto del Prefetto de L’Aquila del 5 maggio 2009
- Decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009

Provvedimenti attuativi¹:

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3757 del 21 aprile 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3780 del 6 giugno 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3782 del 17 giugno 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3784 del 25 giugno 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3789 del 9 luglio 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009

¹Le presenti Ordinanze sono prive degli Allegati contenenti, tra l’altro, i modelli per la presentazione delle domande per usufruire delle agevolazioni previste.

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009

Prassi:

- Circolare dell' Agenzia delle Entrate 2 luglio 2009 n.31/E
- Protocollo dell' Agenzia delle Entrate n.118954 del 3 agosto 2009
- Comunicato dell' Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2009

Decreto Legge del 28/04/2009 n.39

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28/04/2009 - DL convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24/06/2009)

CAPO I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

Art. 1

Modalità di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo

1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.
2. I predetti provvedimenti hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; i predetti provvedimenti riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009.
3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

Art. 2.

Realizzazione urgente di abitazioni

1. Il Commissario delegato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto emanato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre ai compiti specificamente attribuitigli con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi.
2. I moduli abitativi garantiscono, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitarie vigenti, anche elevati livelli di qualità, innovazione tecnologica orientata all'autosufficienza impiantistica, protezione dalle azioni sismiche anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi, risparmio energetico e sostenibilità ambientale.
3. Il Commissario delegato approva il piano degli interventi di cui al comma 1 previo parere di un'apposita conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti validamente intervenuti.
4. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

5. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 4, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Commissario delegato dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione e' determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso.

7. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8. L'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e' adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

9. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo, compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione delle associazioni di categoria di settore anche di ambito locale. In deroga all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al cinquanta per cento.

10. Il Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, può procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

11. L'assegnazione degli alloggi e' effettuata dal sindaco del comune interessato, il quale definisce le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1.

12. Al fine di coadiuvare il Commissario delegato nell'esercizio delle proprie funzioni, sono nominati, con i provvedimenti di cui all'articolo 1, quattro vice commissari per specifici settori di intervento, di cui uno con funzioni vicarie. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

13. Per le finalità di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 3.

Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese

1. Per soccorrere le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono disposti:

a) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

b) l'intervento di Fintecna S.p.a. ovvero di società controllata dalla stessa indicata, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento, per assisterlo nella stipula del contratto di finanziamento di cui alla lettera a) e nella gestione del rapporto contrattuale;

c) il subentro, a domanda del soggetto debitore non moroso, dello Stato, per un importo non superiore al contributo di cui alla lettera a), nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla società di cui alla lettera b) dei diritti di proprietà sui predetti immobili. In tale caso il prezzo della cessione, stabilito dall'Agenzia del territorio, e' detratto dal debito nel quale lo Stato subentra;

d) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lettera a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lettera c), con la riduzione dell'ottanta per cento degli onorari e dei diritti notarili;

e) la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili;

f) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici;

g) la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività ivi espletate;

h) la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;

i) la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

l) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché le modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

2. Per l'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

3. Per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera a) del comma 1 i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori di cui all'articolo 1 possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione

principale distrutta nei territori sopra individuati. La garanzia dello Stato e' concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti dirigenziali, per l'adempimento delle obbligazioni principali ed accessorie assunte in relazione a detti finanziamenti da parte delle persone fisiche cui e' stato concesso il credito ai sensi del presente comma. La garanzia dello Stato resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della garanzia, il termine entro il quale può essere concessa, nonché la definizione delle caratteristiche degli interventi finanziabili ai sensi del comma 1, sono stabiliti con i decreti di cui al presente comma. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, con imputazione all'unità previsionale di base [3.2.4.2] «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula di una convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La realizzazione di complessi residenziali può essere effettuata anche nell'ambito del «Piano casa» di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali e' stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

6. Al fine dell'attuazione dei commi 1, esclusa la lettera b), e 2, con esclusione dei contributi che sono concessi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 88.500.000 per l'anno 2010, di euro 177.000.000 per l'anno 2011, di euro 265.500.000 per l'anno 2012, di euro 295.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 240.300.000 per l'anno 2015, di 185,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,9 milioni di euro per l'anno 2017, di 112,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, di 78,9 milioni di euro per l'anno 2030, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2031 e di 11,3 milioni di euro per l'anno 2032.

Art. 4.

Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono stabiliti:

a) i criteri e modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di immobili che non siano più utilizzabili o che siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali e non risultino interessati da piani di dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siti nel suo territorio appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, liberi e disponibili, nonché gli immobili di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, non ancora destinati;

b) le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, comprese le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici e le disposizioni necessarie per assicurare al personale non in servizio a causa della chiusura degli uffici il trattamento economico fisso e continuativo.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

3. Al fine di concentrare nei territori di cui all'articolo 1 interventi di ricostruzione delle infrastrutture viarie e ferroviarie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati a tali interventi, rispettivamente, fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A., nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.

4. Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo e' riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo e' autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione e' prorogato di sessanta giorni.

5. Le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo. Al fine di assicurare una sollecita ripresa delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dagli eventi sismici, anche in correlazione con gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di euro 19,4 milioni per l'anno 2009, di euro 14,3 milioni per l'anno 2010 e di euro 2,3 milioni per l'anno 2011. L'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma e' disposta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Alla regione Abruzzo, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalla regione Abruzzo nell'Accordo di programma vigente, la Regione procede, previo parere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

7. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della regione Abruzzo possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riguardo alla durata massima di una singola operazione di indebitamento, la regione Abruzzo, la provincia di L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati a rinegoziare con la controparte attuale i prestiti, in qualsiasi forma contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La

durata di ogni singolo prestito può essere estesa per un periodo non superiore a cinquanta anni a partire dalla data della rinegoziazione.

9. All'attuazione del comma 1, lettera b), si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 5.

Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti

1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

4. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

5. Per il periodo e nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 6 aprile 2009.

6. Nei processi penali in cui, alla data del 6 aprile 2009, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1:

a) sono sospesi, per il periodo indicato al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 7, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2009.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

8. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 5 e 6, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

9. È istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

10. Nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo deve essere eseguita fino al 31 luglio 2009, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche di cui al comma 9.

11. Fino al 31 luglio 2009, le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila si eseguono presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.

Art. 6.

Sospensione e proroga di termini, deroga al patto di stabilità interno, modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

h) la eventuale proroga di un anno del termine di validità delle tessere sanitarie, previste dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

l) la proroga del termine di scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

m) la non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciali di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;

o) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

p) l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

q) le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con l'articolo 13, comma 3, lettera b);

r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) ad n) e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.

Art. 7.

Attività urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze armate

1. Per gli interventi di assistenza già realizzati in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009 e n. 3757 del 21 aprile 2009, nonché per la loro prosecuzione fino al 31 dicembre 2009, in aggiunta alle somme già trasferite al fondo della Protezione civile, e' autorizzata la spesa di euro 580 milioni, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzata, a decorrere dal 1° giugno 2009, la spesa di 80 milioni di euro. Nell'ambito della predetta autorizzazione di spesa complessiva, per il personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnato nell'attività indicate al presente comma, sono autorizzate per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili pro capite da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, la spesa di 8,4 milioni di euro per l'anno 2009. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, con effetto dal 1° gennaio 2009, le parole: «e di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

4. La regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasionale stipulati dalla predetta regione Abruzzo nei settori della protezione civile, della sanità e dell'informatica ed in corso alla data del 6 aprile 2009, nel limite delle risorse disponibili, a legislazione vigente, nel bilancio regionale e, per le aziende sanitarie, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

Art. 8.

Provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese

1. Al fine di sostenere l'economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l'indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali,

iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici;

c) l'estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

d) la non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni di cui all'articolo 1, comma 2;

e) modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;

f) l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, in transito nell'area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all'anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalità:

- a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;
- c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;
- d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalità di cui all'articolo 1.

3. Al fine dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l'anno 2010, di 30 milioni di euro.

CAPO II

Misure urgenti per la ricostruzione

Art. 9.

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. L'ISPRA assicura il coordinamento delle attività realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validità delle iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell'Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell'operatività della sezione regionale dell'Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell'Albo.
7. Allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l'imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, e' autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - località Forfona e Poggio Picenze - località Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all'eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

CAPO III

Interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate

Art. 10.

Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale

1. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi, nonché per gli studi professionali, con la previsione di modalità particolari per la concessione delle stesse.

2. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

3. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinate le modalità per la destinazione alla regione Abruzzo della quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni della regione Abruzzo colpite dall'evento sismico riguardanti la medesima regione, nonché le modalità di monitoraggio, attuazione e rendicontazione delle iniziative intraprese.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività dei centri di accoglienza, di ascolto e di aiuto delle donne e delle madri in situazioni di difficoltà, ivi comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro, per l'anno 2009, a sostegno degli oneri di ricostruzione o di restauro di immobili a tale scopo destinati situati nei comuni di cui all'articolo 1. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

CAPO IV

Misure per la prevenzione del rischio sismico

Art. 11.

Verifiche ed interventi per la riduzione del rischio sismico

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare e realizzare in termini di somma urgenza un piano di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto. La realizzazione

delle predette verifiche ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza degli immobili pubblici entro sei mesi dagli esiti delle verifiche di cui al presente comma determina l'inutilizzabilità dell'immobile.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, vengono individuate le aree interessate e disciplinati gli aspetti tecnici e le modalità operative, nonché stabiliti i criteri di priorità degli interventi.

3. Le amministrazioni interessate destinano alla realizzazione dei predetti interventi le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio, ai sensi della legislazione vigente. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, gli interventi predetti sono realizzati a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

4. Per la realizzazione degli interventi che si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo è concesso, ai soggetti privati indicati al comma 1, un credito d'imposta nel limite di euro 50,5 milioni per l'anno 2010, di euro 151.600.000 per l'anno 2011, di euro 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 151.600.000 per l'anno 2015, e di euro 50.500.000 per l'anno 2016 in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente e, comunque, fino ad un importo massimo del medesimo credito di imposta di 48.000 euro. Il credito d'imposta non spetta ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di cui al comma 1, non cumulabile con altre agevolazioni riconosciute per interventi edilizi del medesimo tipo, è utilizzabile in cinque quote costanti di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi.

6. Per i soggetti titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La quota annuale del credito d'imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.

7. Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la quota annuale del credito di imposta è utilizzata in diminuzione dell'imposta netta determinata ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'ammontare della predetta quota è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono fissate le modalità di attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

CAPO V

Disposizioni di carattere fiscale e di copertura finanziaria

Art. 12.

Norme di carattere fiscale in materia di giochi

1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:

- a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
- b) adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere;
- c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota;
- d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi;
- e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- f) adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno, nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresì, la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
- g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
- h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro;
- i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;

2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illecità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;

3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

4) applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile e' persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti, altresì, sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;

l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate; definire:

1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate;

2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali;

3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità, tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale;

4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;

5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;

2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;

n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché

il limite della vincita potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di scommesse che comunque non può essere superiore a 50.000 euro;

o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata;

p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.

2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:

a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da 426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;

b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.

Art. 13.

Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria

1. Al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale:

a) il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, e' ridotto del 12 per cento a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, ne' ai medicinali il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008. Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di entrata

in vigore del presente decreto e ferma restando l'applicazione delle ulteriori trattenute previste dalle norme vigenti, il Servizio sanitario nazionale nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per l'erogazione di farmaci trattiene, a titolo di recupero del valore degli extra sconti praticati dalle aziende farmaceutiche nel corso dell'anno 2008, una quota pari all'1,4 per cento calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Tale trattenuta e' effettuata in due rate annuali e non si applica alle farmacie rurali con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, inferiore a 258.228,45 euro. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le necessarie disposizioni entro il 30 giugno 2009;

b) per i medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, stabilite dal primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono così rideterminate: per le aziende farmaceutiche 58,65 per cento, per i grossisti 6,65 per cento e per i farmacisti 26,7 per cento. La rimanente quota dell'8 per cento e' ridistribuita fra i farmacisti ed i grossisti secondo le regole di mercato ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7 per cento. Per la fornitura dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il mancato rispetto delle quote di spettanza previste dal primo periodo della presente lettera, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

1) per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo;

2) per il grossista, l'obbligo di versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo;

3) per la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni;

c) il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, valutate in 30 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli interventi di cui al comma 3, lettera a).

3. Le complessive economie derivanti per l'anno 2009 dalle disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per un importo pari a 380 milioni di euro;

b) fino ad un importo massimo di 40 milioni di euro all'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

in funzione delle emergenti difficoltà per il completamento ed il consolidamento del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Abruzzo a causa dei citati eventi sismici, da operarsi da parte del Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

4. L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui è scaduto il brevetto, ovvero di un medicinale che ha usufruito di una licenza del brevetto scaduto, può, nei nove mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'autorizzazione all'immissione in commercio del primo medicinale equivalente, ridurre il prezzo al pubblico del proprio farmaco, purché la differenza tra il nuovo prezzo e quello del corrispondente medicinale equivalente sia superiore a 0,50 euro per i farmaci il cui costo sia inferiore o pari a 5 euro, o se si tratti di medicinali in confezione monodose; sia superiore a 1 euro per i farmaci il cui costo sia superiore ai 5 euro e inferiore o pari a 10 euro, sia superiore a 1,50 euro per i farmaci il cui costo sia superiore a 10 euro.

5. Per gli effetti recati dalle disposizioni di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 380 milioni di euro per l'anno 2009. Conseguentemente, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nell'adozione del provvedimento deliberativo di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2009 a seguito della relativa Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009, provvede, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle allegate alla proposta di riparto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 marzo 2009.

Art. 14.

Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure di cui al presente decreto, il CIPE assegna agli stessi interventi la quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, di un importo non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché un importo pari a 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18.

2. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Istituto per promozione industriale (IPI) con decreto del Ministro delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004, e successivamente integrate con decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2005, sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per essere destinate a garantire l'acquisto da parte delle famiglie di mobili ad uso civile, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché di apparecchi televisivi e computer, destinati all'uso proprio per le abitazioni ubicate nelle predette aree.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono adottate le disposizioni per disciplinare, per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso

abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi, accertate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, affluiscono ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà.

5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale sono revocati. Le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate agli enti locali di cui all'articolo 1 per il finanziamento di opere urgenti connesse alle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Con provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ad individuare le quote da versare annualmente all'entrata e relative assegnazioni ai soggetti beneficiari. Per la compensazione degli effetti derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 300 milioni per l'anno 2012, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto e con la riduzione, in termini di sola cassa di 200 milioni di euro per l'anno 2010, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 15.

Erogazioni liberali e tutela della fede pubblica

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalità di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma sono comunicate al commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate ai sensi del presente decreto; per le medesime finalità analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma ovvero comunque connessi e giustificati con gli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. L'uso del logo e della denominazione: «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2002, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

3. Nei territori in cui vige lo stato emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, chiunque utilizza indebitamente il segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' punito ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale.

Art. 16.

Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo

1. Il Prefetto della provincia di L'Aquila, quale Prefetto del capoluogo della regione Abruzzo, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi

ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connessi agli interventi per l'emergenza e la ricostruzione delle aree di cui all'articolo 1.

2. Al fine di assicurare efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER). Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo che opera in stretto raccordo con la Sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.

6. L'esclusione di cui al comma 6-bis dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che la stessa esclusione opera anche nei confronti delle riduzioni indicate al comma 404 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Svolgimento G8 nella regione Abruzzo

1. Anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009, il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, si terrà nel territorio della città di L'Aquila.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella regione Sardegna e gli interventi occorrenti all'organizzazione del vertice G8 nella città di L'Aquila.

3. Al fine di conseguire il contenimento della spesa pubblica per affrontare gli oneri derivanti dall'emergenza sismica di cui al presente decreto, il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione e rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del vertice G8 e adotta ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione del predetto vertice. Fatta salva la puntuale verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore. A tale fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contemplano le maggiorazioni di cui al presente comma, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono riassegnati al Fondo di riserva per le spese imprevedute dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 3, commi 3 e 6, dall'articolo 4, comma 5, dall'articolo 6, comma 4, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11, commi 1 e 4, pari a 1.152,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 539,2 milioni di euro per l'anno 2010, a 331,8 milioni di euro per l'anno 2011, a 468,7 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto:

a) a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

b) a 300 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) a 380 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5;

d) a 472,5 milioni di euro per l'anno 2009, a 389,2 milioni per l'anno 2010, a 131,8 milioni per l'anno 2011, a 468,7 milioni per l'anno per l'anno 2012, a 500 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8 milioni per l'anno 2015, a 239 milioni di euro per l'anno 2016, a 133,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 115,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per l'anno 2030, a 48 milioni di euro per l'anno 2031, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 2009

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia di L'Aquila.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le ritenute gia' operate devono comunque essere versate.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione disposta con il presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1, anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro:Tremonti

Decreto - legge 1 luglio 2009, n. 78 : "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali"

«*omissis*»

Art. 25

Spese indifferibili

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 289 milioni di euro per l'anno 2010 e 84 milioni di euro per l'anno 2011.

5. All'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «78 milioni di euro per l'anno 2009, 479 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

**Presidenza del Consiglio dei Ministri. Commissario delegato ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 - Decreto 16 aprile 2009**

Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Decreto n. 3)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Decreta:

Sulla base dei dati fino ad oggi emersi dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, sono i seguenti:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio neVestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi:

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre dè Passeri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'Aquila, 16 aprile 2009

Il Commissario delegato: Bertolaso

Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila - Decreto 5 maggio 2009

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009

IL PREFETTO DELL'AQUILA

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell'Aquila, sono così individuati:

- a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonché integrato dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- d) associazioni sindacali e di categoria.

L'Aquila, 5 maggio 2009

Il Prefetto dell'Aquila: Gabrielli

DECRETO 17 luglio 2009

Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (Decreto n. 11). (09A08699)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Decreta:

L'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità M.C.S. uguale o superiore al sesto grado, e' così integrato:

Provincia dell'Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano,
Fontecchio e Montereale;

Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 luglio 2009

Il commissario delegato: Bertolaso

Ordinanza Ministeriale del 21/04/2009 n. 3757

Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

art. 1

1. Il Commissario delegato promuove una campagna di informazione finalizzata alla conoscenza delle procedure e delle decisioni che verranno adottate per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
2. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle iniziative poste in essere dal Commissario delegato, e' autorizzata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a conclusione dell'emergenza, di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo.
3. Il Commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di ricostruzione, dando tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine degli elementi informativi significativi. A tale scopo e' fatto carico ad ogni stazione appaltante di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contrattanti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonche' le generalita' complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 continuano a trovare applicazione a decorrere dal 1° maggio 2009 unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati.
2. Il comma 4 dell'articolo 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' sostituito come segue: «4. Per i lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 1 per i quali l'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2008, n. 247, in godimento cessa entra il 30 novembre 2009, e' riconosciuta una proroga di un mese della stessa indennita' con il riconoscimento della contribuzione figurativa».

art. 3

1. All'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «ferma restando la realizzazione del numero complessivo di 200.000 accertamenti di verifica previsti nell'ambito del piano straordinario di cui al predetto articolo 80».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Al fine di tener conto dei disagi a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia dell'Aquila a causa degli eventi sismici, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, a far data dal 10 aprile 2009 e fino al 31 maggio 2009 e' sospesa l'applicazione con riferimento ai comuni di cui all'articolo 1 delle disposizioni concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 50 del sopra citato decreto-legge n.269 del 2003».

art. 4

1. Per l'espletamento delle attivita' finalizzate ad accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi.
2. Per le medesime finalita' il Commissario delegato adotta determinazioni che costituiscono variante alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e, ove occorra, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' degli interventi previsti.
3. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi per la ricostruzione, sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
4. Al fine di accelerare le iniziative necessarie allo svolgimento delle procedure dirette alla realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per la progettazione preliminare, anche relativamente agli aspetti di funzionalita' e di inserimento paesaggistico, le procedure finalizzate alla scelta del contraente, la predisposizione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri, l'assistenza al collaudo e direzione lavori, il Commissario delegato puo' avvalersi di societa' di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario, nonche' stipulare dieci contratti a tempo determinato ovvero a collaborazione coordinata e continuativa sulla base dei medesimi criteri.
5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG, IRPEF e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi.

art. 5

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 2009 e' aggiunto il seguente comma: «5. In favore del personale della Croce Rossa, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 giugno 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 200 ore mensili pro capite.

art. 6

1. Al fine di addivenire ad una piu' compiuta valutazione delle conoscenze attuali sulla previsione dei terremoti ed alla elaborazione di linee guida per il futuro nell'ambito delle attivita' di previsione e prevenzione, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, con apposito provvedimento, a costituire una Commissione internazionale composta da esperti di comprovata ed elevata professionalita' in materia. I relativi oneri di funzionamento sono a carico del Fondo della Protezione civile.

art. 7

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziare per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 06/05/2009 n. 3763

Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*.

art. 1.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il versamento delle somme relative al diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni, anche ove iscritte nelle relative cartelle esattoriali, nonché l'emissione dei ruoli in corso da parte della Camera di commercio dell'Aquila, e' differito al 31 dicembre 2009. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di effettuazione delle emissioni dei ruoli e della riscossione dei versamenti sospesi, anche prevedendo la rateizzazione dei pagamenti.

art. 2.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la scadenza del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila e' prorogata fino al 30 aprile 2010, anche in deroga all'art. 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Sono conseguentemente differiti i termini delle procedure di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, che, per quanto attiene alle proroghe già effettuate, sono rinnovate.

art. 3.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nei confronti dei soggetti aventi sede, residenza o domicilio nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge che hanno presentato o presentano alle camere di commercio entro il 30 novembre 2009, benché in ritardo rispetto a relativi termini ricadenti nel periodo dal 5 aprile 2009 al 30 novembre 2009, domande di iscrizione al registro delle imprese, denunce di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ovvero il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, non si applicano le sanzioni amministrative a tal fine previste dal codice civile e dalle leggi speciali.

art. 4.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i termini per la realizzazione delle iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, sulle altre misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico nonché sui progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni sono prorogati, su richiesta dell'impresa interessata, fino a tre anni rispetto alle date originariamente previste.

art. 5.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, scaduta o in scadenza dopo il 1° gennaio 2009 e fino al 30 giugno 2010 e' prorogata per sei mesi, con riconoscimento della contribuzione figurativa. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3757 del 21 aprile 2009 e' soppresso.

2. Ai collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi un'indennita' pari a 800 euro mensili. L'indennita' e' erogata dall'INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, alle imprese e ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, come risulta dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008, e' concessa la sospensione di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009, ivi compresi i contributi a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi, nonche' delle ritenute fiscali.

4. Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, nonche' delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, con domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi del predetto art. 1, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009. Nel medesimo periodo e' fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007.

5. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli eventuali sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 ovvero concessi, nel predetto periodo, da datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

art. 6.

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per le iniziative di sostegno delle giovani generazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu' trasferisce, a favore della regione Abruzzo, le risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 153, afferenti le annualita'

2008 e 2009, in deroga alle finalita' previste dal suddetto art. 19, comma 2, e a quanto sancito dalle intese raggiunte, in sede di Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' a quanto stabilito dall'accordo di programma quadro sottoscritto dallo Stato e dalla regione Abruzzo in materia di modalita' di gestione del citato Fondo per gli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Entro novanta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, la regione Abruzzo comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', la programmazione delle iniziative da adottare unitamente alla revoca di quelle di cui all'accordo di programma quadro ritenute superate.

3. Con cadenza semestrale, la regione Abruzzo provvede a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese. La medesima regione alla conclusione delle attivita' di cui al presente articolo provvede a rendicontare sulla base del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009.

art. 7.

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009 la parola «soggetti» e' sostituita dalle seguenti parole: «titolari di punti di fornitura localizzati».

art. 8.

1. All'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3755 del 15 aprile 2009 la parola «n. 3574» e' sostituita dalla parola «n. 3754» e dopo le parole «commi 1 e 2» sono aggiunte le parole «dell'art. 1».

art. 9.

1. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attivita' connesse al supporto tecnico scientifico e tecnologico fornito nella gestione dell'emergenza post-terremoto e' attribuito al Consorzio ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) il contributo straordinario di euro 400.000,00. Per l'utilizzo di tale contributo il Consorzio tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico delle risorse stanziare per fronteggiare gli eventi sismici.

art. 10.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per accelerare le iniziative per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo provvede alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nei territori danneggiati dagli eventi sismici in deroga all'art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e all'art. 2 della legge della regione Abruzzo 9 agosto 1999, n. 59.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 e' finalizzata ad assicurare i servizi di mobilita' in favore della popolazione colpita dal sisma ed e' diretta a garantire i servizi di trasporto pubblico regionale e locale all'interno e da e verso il territorio della provincia di L'Aquila, nonche' dei comuni cosi' come individuati in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. I servizi di trasporto di cui al comma 2 sono affidati direttamente alle aziende di trasporto concessionarie dei servizi eserciti antecedentemente al sisma, con provvedimenti della Direzione regionale trasporti e mobilita' della regione Abruzzo e degli enti locali interessati in deroga agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, all'art. 87, commi 4, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'art. 20, comma 3, della legge della regione Abruzzo 17 luglio 2007, n. 25, e all'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. I veicoli adibiti ai servizi in favore dei soggetti di cui al comma 2 possono essere utilizzati anche su linee diverse per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, previa autorizzazione della Direzione trasporti e mobilità della regione Abruzzo.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

art. 11.

1. Per coadiuvare il commissario delegato nelle attività inerenti alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici, nonché per la verifica delle agibilità e la demolizione dei medesimi edifici l'ing. Sergio Basti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è nominato vice-commissario delegato.

art. 12.

1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2009, n. 3762, è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 06/06/2009 n. 3779

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/06/2009)

art. 1

Contributo per riparazioni non strutturali

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C), e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle "Norme tecniche delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e degli indirizzi adottati dal Commissario delegato.

2. I lavori di riparazione, ai quali sono assimilati gli interventi di manutenzione ordinaria, non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, e' riconosciuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. Il contributo e' riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione e, comunque, di importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati. Il contributo di cui al presente comma compete per una sola unità immobiliare ed e' cumulabile al contributo di cui al comma 3 solo se riguardante l'unità immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.

5. Il contributo per la riparazione delle parti comuni dei condomini e' riconosciuto all'Amministratore del condominio che e' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprietà, le spese sostenute.

6. Rientrano tra le spese ammissibili, comunque comprensive di IVA, anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

art. 2

Modalità di accesso al contributo

1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Sindaco del Comune del luogo dove e' situata l'unità immobiliare da riparare, una domanda redatta in conformità al modello allegato alla presente ordinanza. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo e' presentata dall'Amministratore condominiale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti

almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione riguarda parti comuni di un edificio composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo. L'importo del contributo dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1, è diminuito della quota, determinata in base al valore della proprietà individuale del contributo erogato al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio.

2. La domanda per accedere al contributo deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unità immobiliare e i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalità di erogazione del contributo scelta.

3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entità del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unità immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, il nesso di causalità diretto tra il danno e l'evento sismico, nonché la natura, la quantificazione e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, come indicato nell'art. 1, comma 1, nonché la congruità del preventivo di spesa.

4. Nel caso in cui i lavori sono state già effettuati o sono in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, alla domanda devono essere allegati i documenti di spesa ed un verbale di ultimazione dei lavori o il preventivo di spesa per i lavori in corso di completamento, sottoscritto dalla ditta appaltatrice a cui sono affidati i lavori, fermo restando l'obbligo della produzione della perizia giurata di cui al comma 3.

5. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1.

6. Il Sindaco del Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli interessati. Decorso inutilmente il predetto termine la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta.

7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo approvato con decreto del direttore della medesima Agenzia.

8. Prima dell'inizio dei lavori, il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed al Genio civile della provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo deposita presso l'Ufficio tecnico comunale una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nel quale è attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Alla dichiarazione

sono, altresì, allegati i documenti di spesa. In caso di interventi sulle parti strutturali andrà depositata al Genio civile la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e la dichiarazione attestante la rispondenza al progetto depositato.

10. Quando gli interventi di riparazione sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di più unità immobiliari, la dichiarazione asseverata di cui al comma 7 attesta anche l'agibilità sismica dell'edificio e l'entità dell'incremento di resistenza locale conseguito con le riparazioni effettuate presso ogni singola unità immobiliare.

11. Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'Amministratore del condominio o il comproprietario invita i condomini a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, l'Amministratore del condominio o il comproprietario ne danno immediata comunicazione al sindaco del comune, che può agire in sostituzione del condomino ponendo a suo carico le relative spese sostenute.

art. 3

Modalità di concessione del contributo

1. Il contributo è concesso a fondo perduto anche con le modalità del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalità l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.

2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.

3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione di cui all'art. 1, comma 3 è utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito d'imposta è utilizzabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta sul reddito dovuta.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento di riparazione e comunque il limite di 80.000 euro.

6. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 2009 opera in relazione ai finanziamenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di riparazione di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).

7. Il finanziamento è assistito da ipoteca a favore dello Stato sull'immobile oggetto dell'intervento. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato, acceso presso il

soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione.

8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipulazione del contratto di finanziamento al sindaco del comune competente ed all'Agenzia delle entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il credito d'imposta e' commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e può essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante e la durata del finanziamento all'Agenzia delle entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale e' stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.

art. 4

Comunicazione del fabbisogno complessivo

1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il sindaco del comune provvede all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo e' effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 7. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalità previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

art. 5

Garanzia di informazione

1. I Comuni devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

art. 6

Esenzioni

1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle garanzie reali e delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto.

L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.

art. 7

Oneri

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 06/06/2009 n. 3780

Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009". (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10/06/2009)

art. 1

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 1 e 2, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo devono comunque essere versate.

art. 2

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila

1. Nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, la sospensione disposta dal citato decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009. I versamenti non effettuati nel predetto periodo di sospensione sono eseguiti entro il 16 luglio 2009. Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione sono effettuati entro il 30 settembre 2009.

2. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 9 aprile 2009, versano le ritenute non subite in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009. Le ritenute di cui al presente comma sono prelevate dal sostituto d'imposta in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

3. Ai contribuenti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti nei medesimi commi, non si applicano sanzioni ed interessi.

art. 3

Presentazione della dichiarazione dei redditi ed attività di assistenza fiscale

1. Le persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1, possono presentare entro il 26 ottobre 2009 ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

2. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39 del 2009, effettuano, entro il mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999. A richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, le somme risultanti a debito non sono trattenute.

3. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2009, effettuano, ove possibile, entro il mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'art. 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999. A richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, le somme risultanti a debito non sono trattenute.

4. Le persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, possono presentare ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 30 giugno 2009, in tal caso i sostituti, effettuano le relative operazioni di conguaglio a partire da settembre 2009. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2008, effettuano, ove possibile, le operazioni di conguaglio di cui all'art. 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999.

art. 4

Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione

1. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati al 31 dicembre 2010 i termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie e all'attività di interpello da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione aventi sede istituzionale nei Comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ovvero di altre articolazioni della stessa Agenzia e degli agenti della riscossione operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale alla stessa data nei medesimi comuni, la cui scadenza e' compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010.

2. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati di un anno, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e 31 dicembre 2006, i termini di decadenza per la notifica, ai contribuenti aventi domicilio fiscale nei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, delle cartelle di pagamento di cui all'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, sono prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo, derivanti da iscrizioni a ruolo riguardante debitori aventi domicilio fiscale, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero altrove ma di competenza di uffici pubblici operanti nei medesimi Comuni, la cui scadenza e' compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2010.

4. Ai fini previsti dall'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con riferimento ai ruoli relativi ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'art. 1, comma 1, consegnati a decorrere dal 6 maggio 2008 e fino alla scadenza della predetta sospensione, gli agenti della riscossione notificano la cartella di pagamento entro l'undicesimo mese successivo alla data di scadenza di tale sospensione.

5. Con riferimento ai ruoli relativi ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'art. 1, comma 1, sono prorogati al terzo anno successivo alla data di scadenza di tale sospensione:

a) il termine di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1999;

b) il termine di cui all'art. 36, comma 4-quinquies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

c) il termine di decorrenza di cui all'art. 36, comma 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. art. 5

Art. 5

Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e compensazione volontaria

1. Per i rimborsi IVA di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi all'anno 2008 ed ai primi tre trimestri del 2009, nel limite di euro 516.456,90, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, sono esclusi dall'obbligo di presentazione delle garanzie, se non ancora presentate.

2. Nel periodo di vigenza della sospensione della riscossione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 6

Modifiche all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009

1. L'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e' abrogato.

art. 7

Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009

1. All'art. 2 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. A fronte del maggior impegno connesso con l'incarico di cui al comma 1, al soggetto attuatore e' attribuito un trattamento non superiore a quello attribuito a dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al conseguente onere si provvede mediante le disponibilità del capitolo 1003/1, 1016 e 1015 nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma "Indirizzo politico". U.P.B. 5.1.1 "Funzionamento" - centro di responsabilità "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2009".

2. All'art. 3, comma 2, e' aggiunto il seguente comma: "3. Alla banca dati di cui al comma 2, possono accedere le Amministrazioni dello Stato interessate, le Agenzie fiscali, la Guardia di Finanza e la SOGEI".

3. All'art. 4, comma 1, prima delle parole "In relazione alle" sono inserite le seguenti parole "Fino al 30 giugno 2009 ed". 4. All'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Consigliere Giuridico e' autorizzato ad avvalersi di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, fino al 30 giugno 2010".

5. All'art. 7, il comma 2 e' così sostituito: "2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

6. All'art. 8, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole "senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

7. I commi 2 e 3 dell'art. 8 sono soppressi.

8. All'art. 13, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole "che non possono superare l'importo predetto".

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 17/06/2009 n. 3782

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25/06/2009).

art. 1

Vice Commissario delegato

1. Il vice Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009 provvede al censimento ed alla archiviazione dei dati relativi ai danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale e coadiuva il presidente della regione Abruzzo nella predisposizione ed attuazione del piano degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39.

2. Il Vice Commissario delegato per la realizzazione delle attività di competenza si avvale della collaborazione dei sindaci soggetti attuatori di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009.

art. 2

Incremento del fondo transitorio di accompagnamento

1. Per l'anno 2009, l'incremento del fondo transitorio di accompagnamento di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari a 40 milioni di euro, assegnato alla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in funzione dell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari affidata al Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' erogato alla regione Abruzzo previa presentazione, da parte del Commissario ad acta, di un programma operativo per affrontare le ulteriori difficoltà causate dagli eventi sismici, da approvarsi da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

art. 3

Disposizioni

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 120; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 26, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205; legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4; legge regionale n. 138 del 1996; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31 e 32.

art. 4

Acquisizione in locazione strutture prefabbricate

1. In attesa della riparazione degli immobili siti nel territorio del comune de L'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di propria competenza l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad acquisire in locazione strutture prefabbricate nelle quali collocare temporaneamente i propri Uffici. Al relativo onere, valutato nel complessivo limite di euro 1.100.000,00 per il biennio 2009-2010, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39. L'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad anticipare le occorrenti risorse finanziarie a carico delle proprie disponibilità di bilancio. L'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

art. 5

Misure volte a ridurre dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema

1. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabilite misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio, nonché le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture.

2. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, le parole "per due mesi", sono sostituite dalle seguenti "per otto mesi".

art. 6

Rimborso spese sostenute per trasporto popolazione

1. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare alla regione Abruzzo, alle Forze armate e alle Amministrazioni dello Stato le spese sostenute per il trasporto della popolazione alloggiata nelle località della costa abruzzese colpita dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nei luoghi di residenza, in occasione delle elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009.

2. Le spese di cui al comma 1 debitamente documentate, sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

art. 7

Modifiche ad ordinanze Presidenza del Consiglio

1. Ai commi 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "31 maggio 2009" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2009".

2. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, le parole "31 maggio 2009", sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2009".

3. Al comma 1 dell'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole "dai comuni individuati ai sensi dell'art. 1" e' aggiunto il seguente periodo "nonché dai comuni situati nei territori di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39".

4. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole "edifici pubblici" sono aggiunte le parole "e privati".

5. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole "eventi sismici del 6 aprile 2009" e' aggiunto il seguente periodo "nonché presso le strutture, gli edifici e le aree comunque utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi".

6. Al comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato rispettivamente dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole "comprovato da apposita perizia giurata" sono soppresse.

7. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "9. I sindaci di cui al comma 3 provvedono, altresì, a

ratificare con proprio provvedimento l'accordo avente ad oggetto la locazione temporanea di immobili sottoscritto dai soggetti di cui al comma 2, alle stesse condizioni previste ai commi 4, 5, 6 ed 8".

8. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis Per le medesime finalità di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei "Centri Operativi Misti" costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, sono autorizzati a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza 31 dicembre 2009 con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare l'emergenza".

9. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 dell'8 maggio 2009 le parole "la verifica delle agibilità e " sono così sostituite "assicurare l'accesso e, ove necessario,".

10. In ragione delle mutate esigenze operative il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno provvede alla riduzione del contingente di personale del Corpo dei vigili del fuoco attualmente impiegato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009.

11. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le unità di personale dei vigili del fuoco che proseguono nelle iniziative di cui al comma 10 sono autorizzate ad effettuare, fino al 31 dicembre 2009, prestazioni di lavoro straordinario, in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 150 ore mensili procapite.

art. 8

Iniziative di organizzazione del Vertice G8

1. Per il compimento delle iniziative da porre in essere per il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 che avrà luogo nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009, nel territorio della città di L'Aquila, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Compartimento Anas dell'Aquila per la realizzazione di interventi urgenti relativi alla viabilità.

2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 9

Differimento termini determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative

1. Per assicurare la ripresa del tessuto socio-economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, i termini stabiliti dagli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2008, concernente la determinazione della misura del contributo dovuto dalle società cooperative ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sono prorogati di dodici mesi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, ubicate nei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 dicembre 2004, e' differito di dodici mesi.

art. 10

Istituzione struttura espletamento delle attività istruttorie

1. Per consentire il più efficiente espletamento delle attività istruttorie di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771/2009, nell'ambito dell'Ufficio amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile e con personale appartenente allo stesso, e' istituita una apposita struttura temporanea di missione operante a L'Aquila.

2. L'incarico di capo della struttura di missione di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di seconda fascia e può essere conferito dal capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti, sino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e comunque non oltre la conclusione delle attività di cui all'art. 2, commi da 1 a 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. La retribuzione di posizione, legata allo specifico incarico di capo della struttura di missione, anche tenuto conto della rilevanza delle attività assegnate e della temporaneità dell'incarico, e' determinata in relazione all'importo corrispondente alla fascia "A" di cui al provvedimento di graduazione delle strutture dirigenziali del Dipartimento. Ai conseguenti onerisi provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

art. 11

Ulteriori modifiche ad ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 6, le parole ", comunque comprensive di IVA," sono soppresse;

b) all'art. 2, comma 7, le parole "utilizzando il modulo approvato con decreto del direttore della medesima Agenzia", sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia";

c) all'art. 3:

1) comma 3, le parole "dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "delle imposte sui redditi" e le parole "sul reddito dovuta" sono sostituite dalla seguente: "netta";

2) comma 6, dopo la parola "opera" e' inserita la seguente: "automaticamente";

3) comma 7, dopo la parola "vincolato" sono inserite le seguenti: "ed infruttifero";

4) comma 8:

a) primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella presente ordinanza";

b) secondo periodo la parola "stipulazione" e' sostituita dalla seguente: "stipula";

c) terzo periodo dopo le parole "anche con l'intervento dei sostituti di imposta" sono aggiunte le seguenti: "e dei soggetti finanziatori";

d) quinto periodo dopo le parole "l'ammontare a ciascuno spettante" sono aggiunte le seguenti: ", l'importo della singola rata" e dopo le parole "all'Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti: "con modalità telematiche,";

d) all'art. 4, comma 1, ultimo periodo le parole: "all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia delle Entrate e all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato".

art. 12

Autorizzazione acquisizione donazioni finalizzate ad assicurare sistemazione alloggiativa temporanea Dipartimento della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad acquisire donazioni finalizzate ad assicurare sistemazione alloggiativa temporanea, in tutto o in parte, a particolari categorie di cittadini, attraverso moduli abitativi da realizzare con le modalita e le procedure di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, stipulando allo scopo appositi protocolli d'intesa con i soggetti donatori.

art. 13

Delega al Commissario delegato a realizzare gli interventi necessari ad assicurare il collegamento delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e' autorizzato a realizzare gli interventi necessari ad assicurare il collegamento delle aree destinate alla realizzazione dei moduli abitativi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con le reti infrastrutturali utilizzate per l'erogazione dei servizi essenziali. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, in quanto costitutivamente accedenti alle relative finalita, rientrano nell'ambito di operativita dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 13, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

art. 14

Autorizzazione interventi regioni e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare specifici interventi volti a contribuire alla realizzazione di nuovi edifici o complessi da edificare, nonche alla riparazione o ricostruzione di quelli esistenti ed alla sistemazione del territorio, anche mettendo a disposizione proprie risorse finanziarie, nonche eventuali proventi derivanti da donazioni od altre fonti di finanziamento all'uopo destinate, nel quadro di una pianificazione definita dal Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per assicurare il sollecito ritorno a condizioni di normalita della vita delle popolazioni colpite dal sisma nella Regione Abruzzo. Per le finalita di cui al presente articolo il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 provvede, su proposta dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate, alla nomina di Soggetti Attuatori, che si avvalgono per la realizzazione degli interventi dei poteri e delle procedure indicate dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per fronteggiare l'emergenza e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

art. 15

Regolare avvio anno scolastico 2009 - 2010

1. Al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009-2010 nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009, che risultino danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, predispone, d'intesa con il presidente della provincia di L'Aquila ed i sindaci dei comuni interessati, un programma-stralcio di interventi urgenti da realizzare sulla base delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche che, quale soggetto attuatore, e' autorizzato a derogare all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, all'art. 61, commi 7-bis e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 1, comma 10-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'art. 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dall'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. Le predette somme sono trasferite ad apposita contabilità speciale da istituire presso la Tesoreria dello Stato di L'Aquila in favore del competente Provveditore interregionale alle opere pubbliche, che opera quale soggetto attuatore degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 25/06/2009 n. 3784

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 03/07/2009)

art. 1

Autorizzazione ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato e a coprire sei posti vacanti nella dotazione organica del Comune de L'Aquila.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3778 e 3779 del 6 giugno 2009, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, prioritariamente con soggetti titolari di convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale n. 63 del 1986 ovvero utilizzati per l'istruttoria delle domande di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994. Il comune dell'Aquila e' autorizzato, inoltre, a coprire sei posti vacanti nella dotazione organica mediante utilizzo di graduatorie concorsuali, ancora valide, di altri enti locali; l'accordo tra gli enti interessati può essere posteriore alla approvazione della graduatoria interessata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila può avvalersi di "Abruzzo Engineering S.c.p.a." sulla base di un'apposita convenzione con oneri a proprio carico.

art. 2

Struttura tecnico-scientifica per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere.

1. Per il necessario supporto alle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, il Presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge, si avvale di una struttura tecnico-scientifica, di cui fanno parte cinque esperti dal medesimo designati nonché da personale comandato in numero di venti unità, appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica, con oneri a proprio carico.

art. 3

Modifiche all'art.1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3769 del 19 maggio 2009.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola "arredati" sono aggiunte le seguenti parole "e non arredati".

2. Dopo il comma 8 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009, e' aggiunto il seguente comma: "9. Nel caso in cui gli alloggi di cui alla presente ordinanza non siano arredati, gli importi di cui al comma 5 sono ridotti del 10%".

art. 4

Trattamento economico per il personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione del capo del Dipartimento della protezione civile.

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione del capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' attribuito, a decorrere dal 6 aprile 2009, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

art. 5

Interventi di recupero e ripristino funzionale del presidio ospedaliero "San Salvatore" ubicato nella città dell'Aquila.

1. Al fine di consentire i necessari interventi di recupero e ripristino funzionale del presidio ospedaliero "San Salvatore" ubicato nella città dell'Aquila danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'azienda unità sanitaria locale n. 4 provvede, con oneri a proprio carico, in qualità di soggetto attuatore del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 6

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato in favore del personale direttamente impegnato dal prefetto dell'Aquila.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal prefetto dell'Aquila con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2009, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia, direttamente impegnati in attività necessarie al superamento dell'emergenza, e' corrisposta, fino al 30 settembre 2009, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 2009.

art. 7

Trasferimenti finanziari in favore dei sindaci dei comuni interessati per favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a disporre primi trasferimenti finanziari in favore dei sindaci dei comuni interessati per le finalità di cui alle sopra citate ordinanze, mediante anticipazioni a valere sulle risorse di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, da reintegrare a carico degli stanziamenti derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

art. 8

Modifiche all'art.3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 9 aprile 2009 e abrogazione dell'art.19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3783 del 17 giugno 2009.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni: legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 11, 62, 65, 67, 93 e 94; regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 e 86; legge 29 marzo 2001, n. 135, art. 2.

2. L'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 e' abrogato.

art. 9

Rimborso degli oneri sostenuti e debitamente documentati dai proprietari di immobili adibiti ad attività alberghiere gravemente danneggiati dagli eventi sismici.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per le finalità di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, il Commissario delegato e' autorizzato al rimborso degli oneri sostenuti e debitamente documentati dai proprietari di immobili adibiti ad attività alberghiere, gravemente danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il cui ripristino e' da ritenersi indispensabile per il conseguimento dei sopra citati obiettivi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

2. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, al reperimento di soluzioni alternative, anche temporanee, per il trasferimento delle attività agricole e zootecniche svolte nelle aree oggetto di occupazione d'urgenza o di espropriazione per la realizzazione degli insediamenti abitativi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

3. Nell'ambito delle iniziative necessarie a fronteggiare il disagio abitativo determinatosi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, i sindaci dei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previa autorizzazione del Commissario delegato, sono autorizzati a realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi di proprietà comunale destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità.

art. 10

Personale addetto ai cantieri.

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei cantieri per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, ed il rispetto dei crono programmi che prevedono l'impegno delle maestranze su più turni giornalieri, il Commissario delegato, anche in deroga alla vigente regolamentazione urbanistica, fermo restando il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può reperire spazi anche presso insediamenti economico produttivi nel territorio abruzzese ove gli appaltatori possono alloggiare, con oneri a proprio carico, il personale addetto ai cantieri.

art. 11

Permesso di circolazione dei veicoli e del complesso dei veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nonché di quelli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali.

1. Per evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di trasporto di mezzi e materiali occorrenti per la realizzazione in termini di somma urgenza delle iniziative previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, e' autorizzata, in deroga al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4933 del 12 dicembre 2008, la circolazione dei veicoli e del complesso dei veicoli per il trasporto di cose avente massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate nonché di quelli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre sui mezzi utilizzati il logo del Dipartimento della protezione civile e del progetto Case, all'uopo rilasciati dalle struttura commissariale, nonché i documenti comprovanti, anche in forma di autocertificazione, l'impiego delle merci trasportate nelle zone interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

art. 12

Modifica all'art.3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 6 aprile 2009.

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "presente ordinanza," sono aggiunte le seguenti parole "il Commissario delegato".

art. 13

Modifiche all'art.3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n.3779 del 6 giugno 2009.

1. All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3779 del 6 giugno 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: nel comma 5, in fine, dopo le parole: "80.000 euro" sono aggiunte le seguenti: ", oltre l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento"; dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. A domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al comma 8, Fintecna S.p.a., ovvero una società controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.".

art. 14

Modifica all'art.1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n.3780 del 6 giugno 2009.

1. All'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, in fine, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariale a favore dei comuni interessati di importi pari alle anticipazioni concesse".

art. 15

Ambito di applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, commi 1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3780 del 6 giugno 2009.

1. Dal 1 luglio 2009, le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, commi 1 e 3, e 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, si applicano, altresì, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli

individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, appositamente individuati con provvedimenti del prefetto dell'Aquila, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.

art. 16

Ripristino della funzionalità della strada statale n.5 Tiburtina Valeria, nel tratto "Gole di San Venanzio".

1. Per il tempestivo ripristino della funzionalità della strada statale n. 5 Tiburtina Valeria, nel tratto "Gole di San Venanzio" dal km 161 al km 168, danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'ANAS S.p.a., provvede in qualità di soggetto attuatore con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2.500.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

art. 17

Modifica all'art.1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3769 del 19 maggio 2009.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 19 maggio 2009 dopo la parola "Abruzzo" sono aggiunte le seguenti parole: "e in altre regioni limitrofe".

art. 18

Modifiche all'art.7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3771 del 7 maggio 2009.

1. Il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 e' sostituito dal seguente: "2. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ove non ricorrano particolari esigenze del nucleo familiare interessato, valutate caso per caso dal vice Commissario delegato nelle attività di emergenza di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, o altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal presidente della regione Abruzzo o dai sindaci dei comuni abruzzesi. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle somme stanziare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 e' inserito il seguente comma: "2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al proprietario della dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, decade il beneficio del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009".

3. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 7 maggio 2009 dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti parole: "e al comma 2-bis".

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 09/07/2009 n. 3789 - Presidenza Consiglio dei Ministri

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20/07/2009)

art. 1

Riconoscimento di indennizzo

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riconosciuto, ai titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, un indennizzo correlato alla durata della sospensione dell'attività, per un periodo massimo di 120 giorni quantificato in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2008, ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attività produttiva, dalle scritture contabili da allegare alla domanda.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 8.

art. 2

Finalità dell'indennizzo

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riconosciuto, ai titolari di attività produttive, un indennizzo per:

a) la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici, non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 300.000,00 euro;

b) il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli eventi sismici, non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 60.000,00 euro;

c) il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività espletata, rapportato al danno subito e comunque non superiore al 50% del medesimo danno e fino ad un massimo di 200.000,00 euro.

2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, e' necessario produrre apposita perizia giurata attestante la descrizione dettagliata dei beni mobili distrutti e/o danneggiati, il valore economico al momento degli eventi sismici, anche rilevato dall'indicazione degli ammortamenti la loro ubicazione al momento degli eventi sismici, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo relativo alla riparazione ovvero la quantificazione del danno subito.

art. 3

Indennizzo per beni mobili

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di beni mobili anche non registrati, danneggiati in conseguenza degli eventi sismici ed ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 distrutta o inagibile (con esito di tipo E), e' riconosciuto, sulla base di autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, un indennizzo pari al valore dei beni, che tenga conto delle quotazioni di mercato dell'usato di riferimento e comunque fino ad un massimo complessivo di 10.000,00 euro. Tale indennizzo non e' cumulabile con quelli previsti dall'art.2.

art. 4

Indennizzo per attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' riconosciuto, ai soggetti, individuali o collettivi che esercitano attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose, un indennizzo per i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività stesse, non superiore al 70% dei danni subiti, e comunque fino ad un massimo di 80.000,00 euro.
2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, e' necessario produrre copia dell'atto costitutivo o statuto dell'associazione o ente, eventuale atto di destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività proprie dell'associazione o ente, perizia giurata attestante la descrizione e quantificazione del danno subito alla struttura, il nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso, il costo stimato per la relativa riparazione.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto qualora sia stato concesso un contributo per il ripristino della medesima unità immobiliare, ancorché in favore di terzi.

art. 5

Indennizzo per imprese di costruzione

1. Alle imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici da adibire ad uso abitativo, in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 30.000,00 euro per la riparazione con miglioramento sismico di ciascuna unità abitativa in dipendenza dei danni subiti a causa degli eventi sismici.
2. Per la concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, e' necessario produrre apposita perizia giurata attestante la descrizione e quantificazione dei danni subiti, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento calamitoso, il costo stimato per la riparazione e adeguamento sismico di ciascuna unità abitativa.
3. Il riconoscimento dell'indennizzo e' subordinato al completamento dell'edificio entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza ed alla sua destinazione alla vendita o locazione in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili per effetto dell'evento calamitoso.
4. La locazione deve essere offerta alle condizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009, con la previsione del diritto di riscatto in favore del locatario.

art. 6

Modalità di accesso all'indennizzo

1. Per accedere agli indennizzi di cui alla presente ordinanza, i soggetti interessati (persone fisiche o giuridiche) presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al sindaco del Comune nel cui territorio si trovano i beni danneggiati, una domanda in conformità al modello allegato alla presente ordinanza.
2. In caso di società o ente, la domanda di concessione indennizzo deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa.
3. Nella domanda per accedere all'indennizzo l'istante deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza ed eventuali contributi richiesti o concessi da Enti pubblici o sugli indennizzi in corso o incassati da compagnie assicuratrici.

4. Alla domanda devono essere allegati, a seconda della tipologia di indennizzo richiesto, un preventivo di spesa, perizia giurata attestante la descrizione e la quantificazione del danno subito, copia dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente ovvero copia delle scritture contabili.
5. Il Comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando la regolarità, anche in rapporto alla sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti, in applicazione delle presenti disposizioni.
6. Il sindaco del comune interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, determina la spettanza dell'indennizzo richiesto indicando l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili e dandone immediata comunicazione agli istanti.
7. Il Comune trasmette al Commissario delegato le domande positivamente istruite con la richiesta di trasferimento delle relative risorse.
8. Il Commissario delegato, sulla base delle richieste che gli sono state inoltrate dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere le necessarie risorse. In relazione alle risorse annualmente assegnate dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 e compatibilmente con gli altri interventi di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto-legge, i Sindaci dei comuni provvedono all'adozione dei provvedimenti di concessione ed all'erogazione degli indennizzi fino a concorrenza delle risorse disponibili.
9. I Sindaci dei comuni rendicontano l'utilizzo dei fondi utilizzati per l'erogazione degli indennizzi.

art. 7

Garanzia di informazione

1. I Comuni devono garantire la più ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura di indennizzo, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

art. 8

Estensione dell'indennizzo a beni non localizzati nei comuni indicati

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile, fatta eccezione per la concessione degli indennizzi di cui all'art. 1, possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei Comuni identificati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

art. 9

Oneri

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 09/07/2009 n. 3790

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20/07/2009).

art. 1

1. Allo scopo di consentire l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unita' immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), e' riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Il contributo diretto verra' erogato con le modalita' ed i tempi che saranno determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, garantendo la continuita' ed il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione in via prioritaria delle prime abitazioni. L'intervento di riduzione del

rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezza dell'edificio di cui fa parte l'unita' immobiliare fino all'80% dell'adeguamento sismico. Il miglioramento sismico e' ammesso a contributo solo nei casi in cui la struttura sia danneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

Nel caso in cui il livello di sicurezza iniziale sia superiore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata, potranno essere messi a contributo, entro tetti di spesa da stabilire, interventi di miglioramento finalizzati all'eliminazione di eventuali carenze locali.

2 Il contributo, fino alla copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, e' riconosciuto per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il contributo e' riconosciuto, fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, anche per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione di unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, nonche' di unita' immobiliari ad uso non abitativo distrutte o che hanno riportato danni tali da renderle inagibili (con esito di tipo E). Il contributo di cui al presente comma e' riconosciuto per una sola unita' immobiliare ed e' cumulabile al contributo di cui al comma 1 solo se riguardante l'unita' immobiliare ad uso non abitativo adibita all'esercizio dell'impresa o della professione.

4. Gli interventi di ricostruzione di cui ai commi 1 e 3 sono consentiti anche in altro sedime, purché nel territorio del comune di ubicazione dell'unita' immobiliare distrutta.

5. Il contributo per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle parti comuni dei condomini e' riconosciuto all'amministratore del condominio che e' tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilita' separata e con l'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% dei millesimi di proprieta', le spese sostenute. Lo stesso amministratore o rappresentante del condominio potra' farsi carico di coordinare le domande di ammissione al finanziamento per una piu' efficiente gestione dei lavori complessivi da effettuare nello stesso edificio.

6. I lavori di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione non possono comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'unita' immobiliare ne' modifiche alla configurazione, all'estetica ed ai parametri edilizi dell'edificio originario e devono essere eseguiti nel rispetto delle «Norme tecniche delle costruzioni» approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 e la relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 e gli indirizzi adottati dal Commissario delegato. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d'immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Rientrano tra le spese ammissibili, al netto di IVA gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

art. 2

1. Per accedere al contributo l'interessato presenta, entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, al Sindaco del Comune del luogo dove e' situata l'unita' immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformita' al modello allegato alla presente ordinanza. Nel caso di acquisto di una abitazione sostitutiva, nella domanda ne e' dichiarata l'equivalenza a quella distrutta i cui limiti di metratura e cubatura ed il valore commerciale al momento del sisma non possono essere superati, nonche' la conformita' alla vigente regolamentazione igienico sanitaria e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni» e la relativa circolare applicativa del 2 febbraio 2009, n. 617. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un condominio, la domanda di contributo e' presentata dall'amministratore condominiale. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che, comunque, rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio. In deroga al regolamento di condominio vigente, ove esistente, l'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere consegnato direttamente a mano dei destinatari. Quando la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione riguarda parti comuni di un edificio composto da piu' unita' immobiliari non costituito in condominio, anche ad uso non abitativo, di proprieta' di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la meta' delle superfici utili complessive dell'edificio possono designare un rappresentante per la presentazione della domanda di contributo.

2. La domanda per accedere al contributo deve contenere la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti nella presente ordinanza, l'ubicazione, le caratteristiche dell'unita' immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare ed i riferimenti catastali, il numero identificativo dell'aggregato strutturale, e l'indicazione della modalita' di erogazione del contributo scelta, nonche' l'eventuale spettanza di ulteriori contributi da parte di Enti pubblici o di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici.

3. Alla domanda devono essere allegati il preventivo di spesa con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione, firmato dalla ditta a cui sono affidati i lavori, ed una perizia giurata sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo professionale che attesti l'entita' del danno subito in coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, a seguito degli eventi sismici e, nel caso in cui l'unita' immobiliare sia situata al di fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il nesso di causalita' diretto tra il danno e l'evento sismico, nonche' la natura, la quantificazione e

l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonché la congruità del preventivo di spesa.

4. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.

5. Nel caso in cui la domanda sia incompleta, il comune fissa un termine per la regolarizzazione, non superiore a trenta giorni, trascorso il quale, senza che sia pervenuta l'integrazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

6. Il Sindaco del comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione, o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina la spettanza del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.

7. Il comune trasmette al Commissario delegato i provvedimenti di accoglimento delle domande, con la richiesta di trasferimento delle relative risorse, con contestuale comunicazione all'Agenzia delle Entrate, sulla base delle modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

8. Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario ne dà comunicazione al comune ed al Genio civile della Provincia indicando il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in corso d'opera ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008. Inoltre presso il Genio civile deve essere depositato anche il progetto di miglioramento sismico, qualora previsto nell'intervento.

9. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo o il rappresentante del condominio, quando gli interventi sono eseguiti in un condominio o in un edificio comprensivo di più unità immobiliari, deposita presso l'Ufficio tecnico comunale e presso il Genio civile una dichiarazione di conclusione dei lavori asseverata da un competente professionista iscritto all'albo, nella quale è attestato il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario, la corretta realizzazione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed a quanto indicato nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del contributo, nonché l'avvenuto ripristino dell'agibilità sismica. Nel caso in cui siano stati eseguiti interventi di miglioramento sismico, occorre altresì depositare presso il Genio Civile la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo. Alla dichiarazione sono, altresì, allegati i documenti di spesa.

10. Nel caso in cui il ripristino della agibilità sismica di un edificio dipende da interventi riguardanti singole unità immobiliari e dalla mancata realizzazione derivi un pericolo per la pubblica e privata incolumità, l'amministratore del condominio, il comproprietario o il sindaco, invita il condomino o il singolo proprietario a provvedervi. In caso di inerzia serbata in esito ad un'apposita diffida, il sindaco del comune, anche avvertito dall'amministratore del condominio o dal comproprietario, può agire in sostituzione del condomino o del singolo proprietario inadempiente ponendo a suo carico le relative spese sostenute.

11. In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unità abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo. Il beneficiario, pena la revoca del contributo, è tenuto a depositare copia autentica del rogito notarile entro 30 giorni dalla sua stipulazione con la contestuale domanda di cambio di residenza per il proprio nucleo familiare, oltre alla documentazione giustificativa delle spese sostenute.

art. 3

1. Il contributo e' concesso a fondo perduto anche con le modalita' del credito d'imposta. La domanda deve specificare di quale modalita' l'interessato intende avvalersi e se l'interessato intende ottenere il finanziamento agevolato ai sensi del comma 5 e seguenti.
2. Il credito d'imposta compete a condizione che le spese siano sostenute mediante bonifico bancario o postale e documentate tramite fattura e non e' cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese. Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009 di importo complessivo inferiore ad euro 25.000, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante altri mezzi di pagamento tracciabili.
3. Il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione ovvero all'acquisto di cui all'art. 1, comma 1 e' utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta ed ai successivi anni. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4 il credito d'imposta e' utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed e' ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non puo' eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato. In tale caso il credito di imposta e' commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti; per le spese eccedenti l'importo del finanziamento resta ferma la possibilita' di ottenere il contributo diretto di cui all'art. 1, comma 1. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo del finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento di ricostruzione, ovvero dell'acquisto della nuova abitazione e comunque il limite di 150.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo agli onorari e alle spese notarili per l'accensione del finanziamento; per gli interventi di riparazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il finanziamento non puo' superare il costo stimato dell'intervento e comunque il limite di 80.000,00 euro ivi incluso l'importo relativo agli onorari ed alle spese notarili per l'accensione del finanziamento.
6. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a domanda del soggetto richiedente il finanziamento di cui al presente comma, Fintecna s.p.a., ovvero una societa' controllata dalla stessa indicata, interviene per assisterlo nella stipula del relativo contratto e nella gestione del rapporto contrattuale.
7. La garanzia dello Stato di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera automaticamente in relazione ai finanziamenti finalizzati alle operazioni di cui alla presente ordinanza concessi in base a contratti conformi a contratti tipo approvati con apposite convenzioni stipulate tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e i soggetti finanziatori o l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana).
8. L'importo del finanziamento agevolato affluisce in un conto individuale vincolato ed infruttifero, acceso presso il soggetto che ha erogato il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico, esclusivamente per effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione con miglioramento o ricostruzione ovvero all'acquisto della nuova unita' immobiliare da destinare ad abitazione principale.

9. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzazione anche parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nella presente ordinanza. L'istituto bancario provvede a dare comunicazione dell'intervenuta stipula del contratto di finanziamento al Sindaco del Comune competente ed all'Agenzia delle Entrate. In caso di accesso al finanziamento agevolato, le modalita' di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta e' commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo e puo' essere riconosciuto precedentemente all'effettuazione della spesa, anche con l'intervento dei sostituti di imposta e dei soggetti finanziatori. Il credito d'imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento comunica con modalita' telematiche gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare a ciascuno spettante, l'importo della singola rata e la durata del finanziamento all'Agenzia delle Entrate, che effettua i controlli relativi alle spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento per il quale e' stato concesso il finanziamento, indicate nella dichiarazione dei redditi.

art. 4

1. Il Commissario delegato, sulla base dei provvedimenti di concessione dei contributi che gli sono stati comunicati dai Comuni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Segreteria del CIPE il fabbisogno complessivo per ottenere i necessari finanziamenti. I Sindaci dei Comuni rendicontano in ordine ai fondi utilizzati per l'erogazione dei contributi con cadenza trimestrale. Il Sindaco del Comune provvede, anche in via di anticipazione a valere sulle risorse assegnate dal CIPE ai sensi del citato art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, all'erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. L'erogazione del residuo 25% del contributo e' effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione dei lavori di cui all'art. 2, comma 10, o del collaudo, ove necessario. Il medesimo contributo non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. I Comuni effettuano controlli a campione sui progetti e, anche tramite sopralluoghi, sull'esecuzione dei lavori nella misura pari al 30% dei soggetti che hanno percepito il contributo con le modalita' previste dalla presente ordinanza. Quando viene accertata la mancata effettuazione, totale o parziale, dei lavori il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione e ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'istituto bancario che ha concesso il finanziamento agevolato.

art. 5

1. I Comuni devono garantire la piu' ampia informazione alla popolazione in relazione all'attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile strumento di pubblicita', nonche' mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande.

art. 6

1. Gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonche' gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto. L'esclusione prevista dal presente articolo non si applica all'imposta sul valore aggiunto. Gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.

art. 7

1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione e' stata distrutta o dichiarata

inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni interessati, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorietà dei moduli abitativi.

2. Il Commissario delegato provvede altresì, con le medesime modalità indicate al comma 1, alla realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio, e delle relative opere di urbanizzazione, a valere, nell'immediato, sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 39 del 2009 e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto.

3. Le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono adottate in favore dei comuni interessati.

art. 8

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 7, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 9

1. All'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009, è soppresso il primo periodo.

2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3779 del 6 giugno 2009, le parole «delle garanzie reali e» sono soppresse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 30/07/2009 n. 3797

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10/08/2009).

art. 1

Lavori urgenti di ripristino

1. Per la realizzazione dei lavori urgenti di ripristino e di adeguamento funzionale della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L'Aquila e dell'aeroporto di Preturo, che si sono resi indispensabili per assicurare lo svolgimento del Vertice del G8, come approvati dalle Conferenze dei servizi tenutesi nei giorni 8, 15 e 18 maggio 2009, e realizzati dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che a tal fine e' stato autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2008 n. 3642, all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753 e all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008 n. 3663, alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 32.857 milioni, relativi agli interventi relativi alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici, mediante utilizzo delle risorse gia' trasferite per lo scopo al Fondo per la protezione civile;

b) quanto a euro 23.480, relativi agli interventi necessari all'organizzazione del Vertice G8, a valere sulle somme assegnate per lo scopo con la delibera CIPE n. 4 del 6 marzo 2009, anche provvedendo in via di anticipazione rispetto ai conseguenti trasferimenti al Fondo stesso.

2. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione delle attivita' solutorie conseguenti agli affidamenti disposti dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, a seguito della convenzione stipulata in data 24 giugno 2009 con il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del medesimo Provveditore interregionale alle opere pubbliche, da istituire presso la Tesoreria provinciale dello Stato di L'Aquila.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 le necessarie risorse.

art. 2

Prosecuzione delle attivita' ricostruzione

1. Per le esigenze correlate alla prosecuzione delle attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2008 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio militare in scadenza nell'anno 2009, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2009, nel limite delle risorse destinate, per l'anno 2009, all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

art. 3

Esenzione dalle attivita' lavorative

1. I Sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i cui territori sono ricompresi nelle

aree di competenza dei "Centri Operativi Misti" costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a proprio carico, l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo massimo di sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

art. 4

Modifica alle Ordinanze 3778/2009 e 3779/2009

1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole "non strutturali" sono aggiunte le seguenti parole ", di limitate porzioni di murature portanti".
2. Al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 le parole "del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento ed agibilita', e della specifica classe di danno rilevato" sono sostituite dalle seguenti "dell'esito della verifica e il numero identificativo dell'aggregato strutturale nel caso in cui sia stato pubblicato dal Comune".
3. Al comma 8 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 sono aggiunte le seguenti parole "Nell'ipotesi in cui gli interventi interessino parti strutturali dell'edificio deve essere depositato presso il Genio civile il progetto dei particolari costruttivi e le relative verifiche locali."
4. Al comma 10 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle parole: "di cui al comma 9".
5. Al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti parole "ed alla segreteria del CIPE".

art. 5

Contributo per trasloco e deposito

1. Allo scopo di favorire la rapida effettuazione degli interventi di riparazione e ricostruzione diversi da quelli disciplinati dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, e' riconosciuto un contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il deposito temporaneo del mobilio, fino ad un massimo di euro 5.000. A tal fine gli interessati presentano presso il comune di ubicazione dell'unita' immobiliare da riparare la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute con oneri posti a carico all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 6

Interventi di risanamento delle aree a rischio

1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per il tramite dei Sindaci dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico per i quali il medesimo Commissario delegato abbia accertato il nesso di causalita' con gli eventi sismici del 6 aprile 2009, e' autorizzato, previo espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, a realizzare interventi di risanamento delle aree a rischio anche all'esterno delle perimetrazioni stabilite dai rispettivi Piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti (PAI) previsti dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i Comuni provvedono all'individuazione delle predette aree a rischio idrogeologico quali aree a rischio R3 o R4, d'intesa con l'Autorita' di bacino competente, che dovra' intervenire entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali la stessa dovra' ritenersi acquisita.

3. Le programmazioni in materia di difesa del suolo e risanamento idrogeologico discendenti dalle perimetrazioni vigenti o modificate ai sensi del comma 2, possono essere derogate dagli enti e dalle amministrazioni competenti per motivi d'urgenza, nonche' dal Commissario delegato di cui al comma 1 per gli interventi di somma urgenza ritenuti necessari e dallo stesso indicati, ovvero condivisi.

art. 7

Modifiche all' Ordinanza 3784/2009

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 dopo le parole "75 ore mensile pro-capite." sono aggiunte le seguenti parole: "Al sopra citato personale, qualora comandato fuori sede presso i COM, e' corrisposto il trattamento di missione".

2. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 dopo le parole "carriera prefettizia," sono aggiunte le seguenti "nonche' al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura di L'Aquila,".

art. 8

Modifiche all' Ordinanza 3779/2009

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 le parole "dalla pubblicazione della presente ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato, ovvero, dalla pubblicazione degli esiti di agibilita' sull'albo pretorio del Comune sul cui territorio insiste l'immobile per gli stabili ancora non sottoposti a verifica di agibilita' alla data di pubblicazione degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza".

art. 9

Indennizzo per chiusura attivita' commerciali

1. In relazione alle esigenze organizzative del grande evento G8, in conseguenza delle misure interdittive alla circolazione disposte dal Prefetto di L'Aquila nelle aree individuate sotto le lettere A, B e C dell'ordinanza prefettizia del 23 giugno 2009, e della chiusura degli esercizi pubblici e delle attivita' produttive ivi ubicate, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629 e' autorizzato a corrispondere ai titolari delle predette attivita' un indennizzo relativamente al periodo dal 5 luglio al 10 luglio 2009. Detto indennizzo e' calcolato sulla base del reddito accertato in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, rapportato al periodo di chiusura delle attivita'. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze, gli indennizzi verranno erogati in proporzione.

2. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 i titolari degli esercizi pubblici e delle attivita' produttive trasmettono, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, all'Ufficio Amministrazione e Bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito (AQ), apposita istanza contenente: gli estremi di identificazione dell'esercizio pubblico o dell'attivita' produttiva, l'ammontare dell'indennizzo richiesto, gli estremi dell'avente diritto con indicazione del codice fiscale o della partita IVA, della data e luogo di nascita (se persona fisica), e delle modalita' di accredito. Alla domanda dovra' essere allegata una copia autenticata, con le forme e le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della dichiarazione dei redditi

dell'anno 2008 ed una dichiarazione nella quale si attesti che l'esercizio pubblico o l'attività produttiva erano operativi alla data del 29 giugno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse rese disponibili al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629.

art. 10

Autorizzazione all'attività di rimozione, raccolta e trasporto di rifiuti

1. Limitatamente ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, le attività di rimozione, raccolta e trasporto dei rifiuti di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle Forze Armate e dal Corpo Forestale dello Stato, sono autorizzate in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 11

Autorizzazione al pagamento di lavoro straordinario al personale della Croce Rossa

1. Per la prosecuzione degli interventi di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, la Croce Rossa è autorizzata, con oneri a carico del proprio bilancio e fino al 30 settembre 2009, a corrispondere in favore del personale della medesima Associazione, impegnato nei territori interessati dal predetto evento sismico, compensi per prestazione di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite.

2. Per le medesime finalità descritte al comma 1 del presente articolo, nei confronti del personale dirigenziale della Croce Rossa assunto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, non trova applicazione, in via eccezionale, l'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 12

Autorizzazione alla requisizione temporanea

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, con particolare riferimento alla necessità di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto e ospitati in tende o strutture alberghiere residenziali, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato ad adottare provvedimenti di requisizione temporanea di beni mobili ed immobili, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 13

Oneri relativi al reintegro di attrezzature e mezzi

1. In relazione all'intensivo utilizzo di mezzi da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività emergenziali conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a procedere al rimborso, anche parziale, degli oneri relativi al reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati al punto da non essere convenientemente ripristinabili, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto

del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati a legislazione vigente. Il rimborso avviene, previa presentazione dell'idonea documentazione giustificativa attestante l'avvenuta rottamazione, nei limiti del valore del bene risultante a seguito di apposita perizia estimativa disposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Regioni o dalle Province Autonome che hanno attivato l'organizzazione proprietaria del mezzo.

art. 14

Contributo straordinario alla Gran Sasso S.P.A.

1. Al fine di scongiurare la cessazione delle attività della Gran Sasso Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato nei comuni ricompresi nell'ATO n.1 Aquilano, in conseguenza della grave situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato ad assegnare alla medesima Società un contributo straordinario di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 15

Assegnazione di mandato di esplicazione del "servizio informazioni volo"

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività emergenziali a sostegno della regione Abruzzo ed il necessario avviamento delle attività dell'aviazione civile sull'aeroporto di Preturo (AQ), anche al fine di favorire la ripresa socio-economica dei territori colpiti dagli eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il relativo supporto tecnico conferendo all'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) il mandato ad espletare il "servizio informazioni volo" fino al 31 dicembre 2009.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nel limite massimo di euro 400.000,00 sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 16

Normativa applicata al personale dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

1. Per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009 continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per un contingente di personale da individuarsi con apposito provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, in servizio presso il medesimo Dipartimento e direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 17

Decadimento del diritto di ospitalita' gratuita presso gli alberghi

1. A decorrere dalla data del 6 agosto 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalita' gratuita negli alberghi, od altre strutture residenziali reperite dal Commissario delegato, dal Presidente della regione Abruzzo o dai Sindaci dei comuni abruzzesi per i soggetti residenti o stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita' immobiliari valutate agibili con esito di tipo A.

art. 18

Modifiche alle Ordinanze 3779/2009 e 3790/2009

1. All'art. 2, commi 3 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, ed all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, la parola "giurata" e' sostituita dalla parola "asseverata". I relativi riferimenti contenuti nei moduli di domanda allegati alle citate ordinanze di protezione civile n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sono modificati di conseguenza.

art. 19

Individuazione di siti di deposito temporaneo

1. Per le finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato puo' provvedere, in sostituzione dei comuni che non abbiano tempestivamente adottato i provvedimenti di attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, alla individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche' di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche gia' esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443. Il Commissario delegato provvede altresì, laddove necessario, all'adozione in termini di somma urgenza dei relativi provvedimenti di occupazione temporanea ovvero di requisizione, nonche' alla realizzazione delle opere necessarie per l'allestimento dei siti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le attivita' di cui al presente articolo il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del Genio militare dell'esercito, dell'Agenzia del territorio e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al comma 1. All'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "otto mesi".

4. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede in deroga a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In relazione alle attivita' previste dall'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il comune di L'Aquila e' autorizzato ad affidare, in termini di somma urgenza, i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e loro caratterizzazione, nonche' quello relativo all'avvio degli stessi alle attivita' di recupero e smaltimento, alla Societa' ASM S.p.A. Aquilana Societa' Multiservizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, qualora necessario,

ad altre imprese selezionate mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare alla Societa' ASM S.p.A., a titolo di anticipazione sulle somme dovute per lo svolgimento del servizio, la somma massima di euro 3.000.000,00, soggetta ad analitica rendicontazione.

7. Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle effettive necessita', sara' disposto il residuo finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi previsti dall'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

9. In deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Forze armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, presso i siti di deposito temporaneo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

art. 20

Differimento di termine

1. Il termine di cui all'art. 1, commi 5, 8 e 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3781, e' differito al 31 ottobre 2009.

art. 21

Programma straordinario per la concessione di contributi

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, commi 2 e 7, e 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispose un programma straordinario per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo regolamento, attivate dallo stesso Dipartimento della protezione civile in occasione del sisma che ha colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 nonche' al mantenimento ed all'implementazione della capacita' operativa in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature e che puo' prevedere contributi fino al 90% del fabbisogno documentato. Ai relativi oneri, nei limiti di euro cinque milioni, si provvede a valere sulle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisisce sul programma straordinario di cui al comma 1 il parere della Conferenza Unificata e provvede all'esecuzione degli accertamenti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato, altresì, a concedere un contributo straordinario ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica alla Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un programma finalizzato alla riparazione, al ripristino o alla sostituzione dei mezzi e delle attrezzature impiegate in occasione del sisma che ha colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009, in relazione alle medesime tipologie di mezzi e attrezzature impiegate dalla propria componente volontaria e che saranno utilizzate prioritariamente per soddisfare le esigenze operative dell'Ente nell'ambito delle attivita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli interventi in

occasione dei grandi eventi e degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) della predetta legge.

4. Agli oneri connessi con la realizzazione dei programmi di interventi di cui al comma 3, che possono prevedere il rimborso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, anche parziale, di mezzi o attrezzature danneggiati al punto da non essere convenientemente ripristinabili, previa presentazione dell'idonea documentazione giustificativa attestante l'avvenuta rottamazione, nei limiti del valore del bene risultante a seguito di apposita perizia estimativa, si provvede, nei limiti di euro 2 milioni, a valere sul Fondo della protezione civile utilizzando le risorse finanziarie stanziare per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009.

5. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure per la definizione dei programmi e per l'assegnazione, la liquidazione e la rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo e dispone, altresì, l'effettuazione di appositi controlli, anche in corso d'opera, sull'attuazione dei programmi degli interventi.

art. 22

Autorizzazione al trasferimento di risorse

1. Il Commissario delegato, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a trasferire risorse finanziarie in favore dei Sindaci i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei "Centri Operativi Misti" costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009 sulla base di motivate e documentate richieste, per consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari anche mediante la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli abitativi provvisori destinati all'alloggiamento delle persone e delle connesse opere di urbanizzazione con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 23

Modifiche all' Ordinanza 3753/2009

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente disposizione: "art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e decreto del 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvazione della scheda di trasporto".

art. 24

Modifiche all' Ordinanza 3754/2009

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: "1. Sulla base delle direttive del Commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sita nei comuni di cui all'art. 1 ovvero sita al di fuori dei territori di detti comuni, ed in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 600,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 300,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di

invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di 200,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, con oneri posti a carico dell'art. 15".

art. 25

Elevazione di contributo

1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione del piano di microzonazione sismica nelle aree colpite dal terremoto, l'importo del contributo di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772/2009 e' elevato a euro 380.000,00. Le anticipazioni disposte a carico del Fondo per la protezione civile sono reintegrate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 26

Messa a disposizione di risorse umane dalla Fintecna S.P.A.

1. Per assicurare il necessario supporto alle attivita' inerenti alla raccolta ed elaborazione delle dichiarazioni sostitutive della certificazione ai fini della determinazione dei fabbisogni alloggiativi per i cittadini con abitazioni dichiarate di classe E o F, e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, Fintecna Spa mette a disposizione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un nucleo di risorse professionali composto da esperti in informatica.

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita Convenzione tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fintecna Spa che preveda il rimborso degli oneri sostenuti da quest'ultima ed appositamente documentati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 27

Modifiche all' Ordinanza 3771/2009

1. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 29 maggio 2009 e' sostituito dal seguente: "2. Ai soggetti aventi diritto e' riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio di cui al comma 1 in transito sulle autostrade A24, A25 ed A14 (relativamente alle stazioni di Civitanova Marche, S. Benedetto del Tronto, Val Vibrata, Teramo Giulianova, Roseto, Atri, Pescara Nord, Pescara Ovest, Francavilla, Ortona, Lanciano, Val di Sangro, Vasto Nord e Vasto Sud) per tutti gli spostamenti effettuati dal 28 aprile 2009 fino al termine stabilito dal comma 4 aventi origine o destinazione tra le seguenti stazioni: A24: Tornimparte, L'Aquila Ovest, L'Aquila Est, Assergi, Colledara; A25: Bussi-Popoli, Cocullo".

art. 28

Attivita' di rilevazione del fabbisogno abitativo

1. Allo scopo di definire in modo dettagliato e puntuale i fabbisogni alloggiativi dei cittadini del Comune dell'Aquila che alla data del 6 aprile 2009 risiedevano o avevano stabile dimora in un'abitazione che a seguito del sisma e' stata classificata in classe E o F oppure situata nelle aree soggette a sgombero per effetto di provvedimenti dell'Autorita' sindacale, il Commissario delegato e il comune dell'Aquila provvedono all'espletamento di un'attivita' di rilevazione, utilizzando il modulo allegato alla presente ordinanza, quale dichiarazione sostitutiva della certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indispensabile per la successiva assegnazione degli alloggi provvisori ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per assicurare il necessario supporto alle attività di progettazione, di pianificazione temporale e per la realizzazione delle attività che hanno anche un impatto tecnologico informatico nelle iniziative relative al processo di assegnazione degli alloggi temporanei di L'Aquila e di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni, nonché, per l'assistenza telefonica nella compilazione del modulo di rilevazione dei fabbisogni abitativi, attraverso l'estensione del Servizio "Linea amica Abruzzo" del FORMEZ già attivo e dedicato alle informazioni di servizio per la popolazione colpita dagli eventi sismici in rassegna, sulla base della collaborazione avviata dal mese di aprile 2009 tra il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per l'assistenza alla popolazione nella compilazione dei moduli, per la ricezione e la consegna degli stessi al comune dell'Aquila e per la generale attività volta ad assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni, il Commissario delegato si avvale di 40 unità di personale delle Forze Armate e di 20 unità di personale dell'Arma dei Carabinieri a cui riconoscere la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate ai sensi della presente disposizione non si cumulano con quelle autorizzate con l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4. Nell'ambito della campagna di informazione e comunicazione dedicata all'iniziativa, il Commissario delegato può avvalersi delle società di gestione dei servizi di telefonia mobile per l'invio alle rispettive utenze di competenza di messaggi SMS (short message service) contenenti informazioni utili al cittadino.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale non dirigenziale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso dell'interessato, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Commissario è inoltre autorizzato ad avvalersi di tre unità di personale sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed a stipulare un contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la durata dello stato d'emergenza.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 15/08/2009 n. 3803

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21/08/2009).

art. 1

Aumento delle struttura di supporto

1. La struttura di supporto di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009 e' aumentata di 8 unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Al personale di cui alla predetta struttura di supporto compete il trattamento di missione ed e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite.
2. Il vice-commissario delegato e' autorizzato a ricevere contributi da sponsor da destinare agli interventi di messa in sicurezza e di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ed al funzionamento della struttura di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1 maggio 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, nonché, in via di anticipazione nel limite di 20 milioni di euro a valere sull'art. 7 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, nelle more della ripartizione dei fondi di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.
4. Le sopra citate risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al vice-commissario delegato sulla base di richieste documentate.

art. 2

Ausilio dell'ATER

1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale (ATER) il commissario delegato - presidente della regione Abruzzo, può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, della medesima azienda che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi possono affidarne la riparazione o la ricostruzione alla medesima azienda, che provvede in qualità di amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate.
3. Per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore di cui al comma 1 presenta un apposito piano che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del commissario delegato di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 150 milioni si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo.

art. 3

Modifiche alle Ordinanze n.3784/2009, n.3789/09 e n.3790/09

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, così come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, dopo le parole "della retribuzione annua di posizione" sono aggiunte le seguenti "nonché, qualora comandato fuori sede, il trattamento di missione".

2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, dopo le parole "in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti "ovvero già realizzati alla stessa data ed accatastati, o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso di definizione".

3. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono soppresse le seguenti parole: "e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto".

art. 4

Disposizioni applicate ad unità abitative appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa

1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

art. 5

Corresponsione di compenso per lavoro straordinario

1. In favore del personale delle regioni e delle province autonome, nonché degli enti locali direttamente impiegato per la gestione tecnica, amministrativa ed operativa dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle province autonome, e' autorizzata la corresponsione di compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso. Dalla data di emanazione della presente ordinanza si applica il limite massimo di cento ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009, e di ottanta ore fino al 30 settembre 2009 per un numero massimo di venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma, fatte salve particolari e motivate esigenze autorizzate preventivamente dal commissario delegato.

2. Al personale con qualifica dirigenziale o titolare di incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità delle regioni e province autonome e degli enti locali direttamente impiegato per la gestione dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle province autonome e' corrisposta un'indennità mensile commisurata ai giorni di effettivo impiego pari al 20% della retribuzione di posizione annua prevista dai rispettivi contratti. Dalla data di emanazione della presente ordinanza l'indennità mensile si applica nel limite massimo di sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma.

3. I fabbisogni relativi ai presenti commi, corredati dall'indicazione nominativa dei beneficiari e dell'attestazione del servizio reso sono comunicati al commissario delegato ai fini del trasferimento delle necessarie risorse finanziarie. Ciascuna regione e provincia autonoma e' autorizzata ad erogare al proprio personale i relativi importi a titolo di anticipazione.

4. Per gli affidamenti urgenti relativi all'esecuzione di lavori connessi con la gestione dei campi di accoglienza, per la ricostituzione delle scorte strategiche nonché per il ripristino immediato della funzionalità delle colonne mobili, le regioni e le province autonome sono autorizzate, fino al 31 dicembre 2009, ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il commissario delegato definisce con proprio provvedimento i criteri per il riconoscimento delle spese sostenute e da sostenere dalle regioni e dalle province autonome in relazione alle attività di cui al comma 4. Le regioni e le province autonome provvedono, entro il 30 settembre 2009, a quantificare i conseguenti oneri.

6. Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e' soppresso.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 6

Applicazione delle disposizioni di cui all'art.9, comma 1-bis del D.L. n.39/09

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, le disposizioni contenute all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano anche presso le strutture, gli edifici e le aree comunque utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi.

art. 7

Concessione di contributo a titolo provvisorio

1. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, i comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base di un'istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata. Il provvedimento sulla concessione del contributo a titolo provvisorio e' adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al sindaco; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta anche ai fini dell'immediato avvio dei lavori. Il sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio, previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sia alla congruità economica degli stessi. Decorso inutilmente tale ultimo termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo.

2. I commi 5 e 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 sono soppressi e rimangono salvi gli atti adottati ed i relativi effetti.

3. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, le parole "pari al 30%" sono sostituite dalle seguenti "non inferiore al 30%".

4. L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera e), del citato art. 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I relativi oneri sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto e' assicurato ai sindaci dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, valutato in complessivi euro 500.000,00, si provvede a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

6. Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo il comune dell'Aquila e' autorizzato a stipulare, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, trenta contratti a tempo determinato aventi durata non superiore a quella dello stato d'emergenza, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza abitativa in atto anche attraverso il ripristino dell'offerta di alloggi ad uso abitativo nella provincia dell'Aquila, concessi in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiati dal sisma, con esito di tipo A, B o C, e' riconosciuto in favore dei proprietari che rinnovano alle medesime condizioni i contratti di locazione vigenti alla predetta data e per una durata non inferiore a quattro anni, il contributo per la riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 8

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di riparazione

1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 relativi alle parti comuni degli edifici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009.

2. I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, da definire con appositi protocolli, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nei limiti dei tetti di spesa già indicati nelle citate ordinanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 03/09/2009 n. 3805

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/09/2009).

art. 1

Modifiche a precedenti ordinanze.

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 e' soppressa.
2. All'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: "delle spese" sono inserite le seguenti: "comprehensive dell'IVA".
3. All'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 le parole: ", al netto" sono sostituite dalle seguenti parole: "comunque comprehensive".

art. 2

Finanziamento agevolato per le operazioni di riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari.

1. Allo scopo di accelerare l'avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'amministratore di condominio può richiedere il contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 o ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, richiedendo il finanziamento agevolato rispettivamente con le modalità di cui all'art. 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, o di cui all'art. 3, commi 1 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio.

art. 3

Modalità di acquisto dei beni e servizi necessari.

1. In relazione alla urgente sistemazione temporanea delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 il Dipartimento della protezione civile, per l'acquisizione dei beni e servizi necessari, e' autorizzato a fare ricorso alle procedure di gara già espletate, anche oltre il limite di cui all'art. 11, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e, se necessario, a fare ricorso ad operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicità della spesa.
2. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 giugno 2009, n. 3784 il periodo "Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39" e' sostituito dal seguente "Ai relativi oneri, cui deve provvedersi a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, si fa fronte, nell'immediato ed in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge".

art. 4

Compenso per i Vice-Commissari delegati.

1. Ai Vice-Commissari delegati di cui all'art. 2, comma 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in relazione alle funzioni espletate ed alle competenze attribuite, nell'ambito dei compiti conferiti ai sensi delle ordinanze del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3761 del 1 maggio 2009 e n. 3763 del 6 maggio 2009, e' riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Commissario delegato.

2. Al Vice Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3761 del 1 maggio 2009 e' riconosciuto il rimborso degli oneri di missione sostenuti dal luogo di residenza alla regione Abruzzo, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 5

Trattamento economico per il personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento.

1. In favore del personale in servizio presso i Centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato in attività connesse al superamento dell'emergenza relativa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. All'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009 dopo le parole: "Forze di polizia" sono aggiunte le parole: "ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

art. 6

Modifica all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 9 aprile 2009.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 sono aggiunte le seguenti disposizioni: - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 48 e successive modifiche ed integrazioni; - contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel settore turismo-accordo del 27 luglio 2007.

art. 7

Modifica al comma 6 dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3803 del 15 agosto 2009.

1. All'art. 7, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo, il comune dell'Aquila e' autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con durata fino 31 dicembre 2010, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

art. 8

Viabilità

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla risoluzione di criticità connesse con la viabilità della città di L'Aquila ed in vista della riapertura delle scuole primarie e secondarie, dell'Università nonché del pieno ripristino delle attività amministrative e produttive, altresì per garantire le necessarie connessioni alla viabilità esterna delle aree relative alla

realizzazione del progetto C.A.S.E. di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 convoca, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3760 del 30 aprile 2009, un'apposita conferenza dei servizi, alla quale sono invitate a partecipare le amministrazioni pubbliche competenti e l'ANAS, per l'approvazione di un programma urgente di interventi da realizzare sulla base della progettazione preliminare predisposta dal Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi del Consorzio C.A.S.E. 2. All'attuazione del predetto programma provvede l'ANAS, in qualità di soggetto attuatore avvalendosi delle deroghe previste ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite complessivo di spesa di 10.000.000 di euro, si provvede, in deroga alla normativa vigente per le connessioni viarie con la viabilità provinciale, a valere sulle risorse dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 9

Rientro negli immobili aventi la dichiarazione di agibilità

1. A far data dal 6 settembre 2009 per il proprietario cui sia stata comunicata la dichiarazione di agibilità dell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009 decade il diritto all'ospitalità gratuita presso le aree di accoglienza.

2. Il Commissario straordinario avvia inoltre un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee sistemazioni alloggiative presso strutture permanenti individuate nell'ambito della provincia dell'Aquila ed ogni iniziativa finalizzata a garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti.

art. 10

Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e di Residenza assistenziale (RA) per persone disabili ed anziane.

1. Il Commissario delegato, ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 6 aprile 2009, in deroga alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, può autorizzare, l'esercizio di attività di Residenza sanitaria assistenziale (RSA) e di Residenza assistenziale (RA) per persone disabili ed anziane, presso residenze collettive in possesso dei requisiti minimi strutturali, così come verificati dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio. I requisiti minimi strutturali relativi al numero dei soggetti ospitabili può essere derogato sentito il Dipartimento di prevenzione di cui al presente comma.

2. Il Commissario delegato, altresì, al fine di garantire la necessaria assistenza presso le residenze collettive di cui al comma 1 si avvale dell'organizzazione di assistenza domiciliare delle AASSLL competenti per territorio dei comuni e delle comunità montane titolari della funzione.

3. All'attuazione del presente articolo, sentito comunque il Commissario delegato per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

art. 11

Ulteriori modifiche a precedenti ordinanze

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 l'inciso: "entro novanta giorni" e' sostituito dal seguente: "entro centosessanta giorni".

2. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo la parola: "autorizza", aggiunte le seguenti: "anche dettando prescrizioni".

3. All'art. 2, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: "Genio Civile" sono aggiunte le seguenti: "che per la relativa istruttoria può avvalersi del Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

4. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 sono soppresse le seguenti parole: "alla data di entrata in vigore della presente ordinanza".

5. Il comma 1 dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3803 del 15 luglio 2009 e' sostituito dal seguente: "1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale (ATER) nonché dell'Edilizia residenziale pubblica comunale, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, può avvalersi in qualità di soggetto attuatore, delle medesime aziende che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 9 di aprile, e successive modifiche e integrazioni, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati".

art. 12

Modifica all'art.7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3803 del 15 agosto 2009.

1. Il comma 7 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e' sostituito dal seguente: "7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza abitativa in atto anche attraverso il ripristino dell'offerta di alloggi ad uso abitativo nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di unità immobiliari concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate dal sisma con esito di tipo A, B o C, che stipulano contratti di locazione alle medesime condizioni di quelli vigenti alla predetta data per una durata non inferiore a due anni, e' riconosciuto il contributo per la riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del sopraccitato decreto-legge, nel limite complessivo di 80.000,00 euro, ivi inclusi i contributi eventualmente già spettanti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009. L'efficacia dei contratti rimane sospensivamente condizionata al ripristino dell'agibilità dell'alloggio ad uso abitativo concesso in locazione ai sensi del presente comma".

art. 13

Carta acquisti.

1. In considerazione dello straordinario impatto provocato dal sisma del 6 aprile 2009 sulle condizioni di vita economiche e sociali nei territori colpiti ed al fine di soccorrere le fasce deboli della popolazione, su domanda di queste e' concessa ai cittadini italiani residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che versano in condizioni di maggior disagio economico, individuati in base a criteri stabiliti con decreto del commissario delegato, una carta acquisti utilizzabile per la spesa alimentare e sanitaria ed il pagamento delle bollette della luce e del gas, del valore di 160 euro al mese, fino al 31 dicembre 2009, con oneri a carico dell'art. 7, comma 1 del decreto- legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 15/09/2009 n. 3808

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21/09/2009).

art. 1

Modifiche a precedenti ordinanze.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole "l'acquisizione dei" e' aggiunta la seguente parola "lavori," e dopo le parole "nel rispetto del" sono inserite le seguenti: "merito tecnico e del".

2. All'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole "Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS)" sono inserite le seguenti "nonché di Abruzzo Engineering".

3. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e' elevato a centoventi giorni.

4. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 così come sostituito dal comma 5 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole "Pubblica regionale" e dopo le parole "Pubblica comunale" e' aggiunta la seguente parola "sovvenzionata".

5. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e' così sostituito:

"4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati, in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata, e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo".

6. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 dopo le parole "legge 24 dicembre 2007, n. 244" sono aggiunte le seguenti parole: ", fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

7. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e il comma 3 dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 sono soppressi.

8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole "venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma" sono inserite le seguenti "o ente locale".

9. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole "sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma" sono inserite le seguenti "ed ente locale".

10. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 e' soppresso.

11. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio le parole: "con oneri a proprio carico" sono sostituite con le seguenti parole: "nel limite massimo di euro 300.000,00 con oneri

posti a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

art. 2

Modifica all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3753 del 9 aprile 2009.

1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e' aggiunta la disposizione: "art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica legislativo n. 602 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2009".

2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari da porre in essere nel territorio della regione Abruzzo danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, provvede ad affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

art. 3

Deroga agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale

1. In ragione delle maggiori attività da porre in essere per fronteggiare le attività derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, e' autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, di cui tre di livello dirigenziale in deroga all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni autonomie locali" del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e uno di prestazione di opera professionale, nel limite massimo di euro 3.200.000,00.

2. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il personale del comune dell'Aquila, nel limite massimo di ottanta unità, e fino al 30 giugno 2010, può essere autorizzato alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Regioni autonomie locali" 1 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 750.000,00.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in euro 3.950.000,00, si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 4

Spese ammissibili all'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3789 del 9 luglio 2009 e tariffe professionali.

1. Il termine previsto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, e' prorogato di sessanta giorni.

2. All'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine "giurata" e' sostituito da "asseverata".

3. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine "giurata" è sostituito da "asseverata".

4. All'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: "perizia giurata" sono sostituite dalle seguenti parole: "la perizia".

5. Al modello di domanda allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 sono apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 e' aggiunto il seguente periodo: "Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito l'accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui l'accesso e' consentito".

7. Rientrano tra le spese ammissibili all'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, nei limiti previsti nella stessa ordinanza, anche le spese sostenute per le perizie richieste a corredo delle domande di indennizzo. Le tariffe professionali sono determinate sulla base di uno specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e gli ordini professionali interessati.

art. 5

Realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art.8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3805 del 3 settembre 2009.

1. Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il Provveditorato interregionale OO.PP. e la provincia di L'Aquila provvedono in qualità di soggetti attuatori con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. Il predetto programma può essere approvato anche per stralci successivi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i soggetti attuatori sono autorizzati a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, prescindendo – previa emissione del decreto di occupazione di urgenza - da ogni altro adempimento, nonché dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ANAS, RFI, il comune di L'Aquila e la provincia di L'Aquila provvedono a valere sulle risorse disponibili sui propri bilanci per gli interventi di rispettiva competenza.

4. Al fine del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed in deroga all'art. 64, comma 4, della legge regionale del 3 marzo 1999, n. 11, la provincia di L'Aquila e' autorizzata a rimodulare l'opera inserita nel piano triennale di viabilità 2008/2010 e recante "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la s.r. 615 di Monteluco con la s.p. 120 "Mausonia".

art. 6

Convenzioni stipulate da CONSIP per l'acquisizione di lavori, beni e servizi

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 prevedendo gli adeguamenti del contenuto e delle modalità delle prestazioni contrattuali ritenuti a tal fine necessari.

art. 7

Compensi di lavoro straordinario effettivamente reso

1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attività di verifica e controllo delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonché per le ulteriori valutazioni di agibilità, afferenti ai comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata l'erogazione di compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite in favore di 5 unità di personale.
2. In favore del personale del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate con ordine di servizio dei direttori competenti, in attività necessarie al superamento dell'emergenza, nonché nelle diverse funzioni DICOMAC, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 75 ore pro-capite mensile, secondo le esigenze individuate dal commissario, e fino ad un massimo di 10 unità di personale. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico fornito nella gestione della emergenza con particolare riguardo alla funzione tecnica di valutazione e censimento dei danni ed a quella di salvaguardia dei beni culturali e' attribuito all'ITC CNR - Istituto per le tecnologie della costruzione - il contributo straordinario di euro 300.000,00, ivi comprese le somme per lo svolgimento di lavoro straordinario e di cui al presente comma, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per l'utilizzo di tale contributo il CNR-ITC tiene apposita evidenza contabile.

art. 8

Incarichi di catalogazione libri e manutenzione edifici

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, e' aggiunto infine il seguente comma: "3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza della provincia dell'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia dell'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse".
2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, l'amministrazione provinciale dell'Aquila, e' autorizzata, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 250.000,00, prioritariamente attingendo dalle società cui la provincia ha affidato con convenzione incarichi di catalogazione libri e manutenzione edifici, dalle società di somministrazione di lavori interinale che hanno fornito personale in servizio da almeno dodici mesi per la vigilanza e relativo supporto.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la provincia dell'Aquila e' autorizzata a stipulare cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata fino al 30 giugno 2010, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo

n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, con oneri valutati in euro 171.000,00.

4. Per fronteggiare le maggiori esigenze inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 i contratti di assunzione a tempo determinato del personale precario non dirigenziale della provincia dell'Aquila, nel limite di 17 unità di personale, con funzioni di natura tecnica, informatica, e di vigilanza, in servizio alla data del 6 aprile 2009, possono essere prorogati o rinnovati, a seguito di provvedimento espresso dell'ente, anche con contratto part-time, fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 355.000,00.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 776.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 9

Acquisto di arredi necessari per le unità abitative

1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

"5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con priorità per quelle con esito di tipo "E" per effetto dell'evento calamitoso.

6. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato e' autorizzato a concedere, per le unità abitative reperite con le modalità del comma 5, fino al limite massimo di euro 2.000,00 per ciascuna unità immobiliare alloggiativa, per l'acquisto di arredi necessari a renderla immediatamente idonea all'uso abitativo, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

7. L'indennizzo di cui dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 può essere riconosciuto alle imprese anche in caso di vendita delle unità abitative ai fondi comuni di cui al comma 5, e potrà essere utilizzato nel rispetto del limite massimo di euro 30.000,00 ivi previsto anche per il riconoscimento di premi di accelerazione in favore delle imprese di costruzione che realizzino i lavori".

art. 10

Ripresa del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia "Fonte Cerreto-Campo Imperatore"

1. Al fine di assicurare la ripresa, nel rispetto degli standard tecnici definiti dalla normativa vigente, del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia "Fonte Cerreto-Campo Imperatore", mediante i necessari interventi di verifica, messa in sicurezza ed efficienza dei relativi impianti, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, e' autorizzato ad assegnare al comune dell'Aquila un contributo straordinario di euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 11

Uffici della provincia dell'Aquila

1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli uffici della provincia dell'Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e' autorizzato ad assegnare alla medesima provincia le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di un apposito edificio, posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

art. 12

Elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia dell'Aquila

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia dell'Aquila, e' prorogato, fino al 31 marzo 2010, il termine di scadenza dei consigli degli stessi ordini professionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ordinanza Ministeriale del 29/09/2009 n. 3813

(Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 05/10/2009).

Art. 1

Azioni di supporto alle attività

1. Per il necessario supporto alle attività da porre in essere per fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della regione Abruzzo in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la provincia dell'Aquila può avvalersi di "Abruzzo Engineering S.c.p.a." sulla base di un'apposita convenzione, nel limite massimo di euro 300.000,00, con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2

Ulteriori interventi

1. All'art. 1, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 dopo le parole: "del Consiglio" sono aggiunte le seguenti parole "dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009".

2. Per la realizzazione degli interventi di tipo infrastrutturale e di mitigazione del rischio, necessari per la realizzazione degli insediamenti di moduli abitativi provvisori, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dei Sindaci nei cui territori sono ubicati i predetti insediamenti, all'uopo trasferendo le necessarie risorse. Ai relativi oneri valutati in euro 500.000,00 si provvede con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. In relazione al contesto di somma urgenza afferente alla realizzazione dei complessi edilizi provvisori destinati a diversi usi il deposito della relazione progettuale al competente Ufficio del Genio civile è sostituito da una comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.

Art. 3

Deroghe in materia di rifiuti

1. In deroga all'art. 51, comma 1, della legge della regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche nelle aree autorizzate per le attività estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto mesi.

2. In deroga alle tempistiche di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali è presentata comunicazione di inizio attività, può essere intrapreso contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.

3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 4

Destinazione di risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie pari a euro 19,4 milioni relative all'anno 2009 disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono utilizzate dal predetto Dicastero per fronteggiare le esigenze rappresentate nella nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica n. 6947 del 4 agosto 2009 citata in premessa.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le risorse disponibili sul capitolo 7156 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici sono assegnate alla Direzione scolastica regionale per l'Abruzzo per l'acquisto degli arredi nelle istituzioni scolastiche danneggiate dagli eventi sismici. A tal fine, con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse alla competente

Direzione scolastica regionale.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare agli interventi urgenti volti ad assicurare il tempestivo ripristino dell'attivita' didattica ed universitaria nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo a decorrere dal 6 aprile 2009. Le suddette somme, ivi comprese quelle provenienti dall'estero, affluiscono direttamente, e per la parte di competenza, ad apposite contabilita' speciali aperte, rispettivamente, presso il Dipartimento per l'istruzione e il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Il Ministero e' autorizzato ad aprire uno o piu' conti correnti bancari o postali ove far affluire i contributi citati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministero e' autorizzato ad impiegare dette risorse, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, utilizzando procedure di somma urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009.

Art. 5

Esenzioni fiscali contratti di locazione o comodato

1. Per agevolare la piu' sollecita sistemazione alloggiativa delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in attesa del rientro nelle abitazioni riparate o ricostruite, i contratti di locazione o comodato stipulati in applicazione dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, nonche' dell'art. 2, commi 1 e 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esenti da ogni tributo e diritto. Per i contratti di cui al presente comma, gia' stipulati alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e' sospeso fino al 30 novembre 2009.

2. In considerazione delle esigenze abitative di natura temporanea soddisfatte dai contratti di cui al comma 1, il reddito imponibile derivante al proprietario e' ridotto del 30%. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato nonche' quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Art. 6

Interventi in materia di proroga dei rapporti di lavoro stagionali

1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, le parole: "- contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da azienda nel settore turismo-accordo del 27 luglio 2007" sono soppresse.

2. Al fine di consentire che la popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009 e temporaneamente alloggiata presso le strutture alberghiere possa continuare a godere di adeguata assistenza, i datori di lavoro operanti nelle stesse strutture nonché i datori di lavoro operanti nella conseguente fornitura di opere e servizi sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro stagionali in essere in deroga all'art. 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, fino al permanere del contesto emergenziale di riferimento, con oneri a proprio carico.

Art. 7

Modifiche all'art. 2 c. 1 della Ordinanza Ministeriale 3 settembre 2009 n. 3805

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 sono aggiunte infine le seguenti parole: ", fino a copertura del costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne e delle parti comuni dell'intero edificio".

Art. 8

Concessione contributo o indennizzo agli orfani

1. Gli orfani, di cui uno o entrambi i genitori siano deceduti nel sisma del 6 aprile 2009, hanno diritto alla concessione del contributo o indennizzo spettanti al "de cuius" sulla base della normativa vigente.

Art. 9

Assegnazione moduli abitativi

1. I sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli Abitativi Provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonché del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.

Art. 10

Gestione e manutenzione strutture temporanee

1. Al fine di assicurare livelli omogenei di gestione e manutenzione delle strutture temporanee realizzate nel territorio della Regione Abruzzo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a fare ricorso alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.

Art. 11

Interventi di ripristino trasporto per mobilità studentesca

1. Al fine di consentire la ripresa delle attività amministrative, produttive, economiche e sociali della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 ed in vista della riapertura delle scuole primarie e secondarie e dell'Università dell'Aquila, il Presidente della regione Abruzzo provvede,

nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del maggio 2009, ad assicurare i servizi di mobilità studentesca della popolazione residente nei comuni, in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del aprile 2009, e degli studenti universitari iscritti all'Università degli studi dell'Aquila.

2. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati sulla base delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3763 del 6 maggio 2009, e con le deroghe ivi previste.

3. In casi di necessita' ed urgenza inerenti alla gestione della mobilità studentesca, la regione Abruzzo, ove ritenuto necessario, per il tramite della Direzione regionale Trasporti e Mobilità, può avvalersi delle altre aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico regionale e locali

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Circolare Ministeriale n.31/E del 2 luglio 2009.

OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3780 del 6 giugno 2009 – Ripresa degli adempimenti e dei versamenti- Attività di assistenza fiscale

PREMESSA

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha stabilito che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi nei casi di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione delle previsioni contenute nello stesso decreto-legge, devono essere emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

Il successivo comma 2, stabilisce che le suddette ordinanze hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto-legge ha disposto, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, alla lettera g), *“la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata”*.

Nei confronti dei soggetti che avevano il domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 in un comune fuori dal cratere del sisma e, cioè, in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, l'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009, ha stabilito la cessazione della sospensione alla data del 30 giugno 2009 nonché le modalità e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti fiscali.

1. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti (art. 2)

Nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale 3 o la sede operativa in un comune diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, la sospensione degli adempimenti disposta dal decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009.

Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2009.

I versamenti devono essere eseguiti entro il 16 luglio 2009.

I contribuenti che hanno richiesto al sostituto d'imposta la sospensione delle ritenute avvalendosi della facoltà di sospensione concessa dall'articolo 1, comma 3, del decreto

ministeriale del 9 aprile 2009, versano gli importi delle ritenute non subite in 5 rate di pari importo a partire dal 16 luglio 2009.

L'ordinanza stabilisce che le ritenute sono prelevate dal sostituto d'imposta in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

I dipendenti cessati dal rapporto di lavoro, nei confronti dei quali non è possibile per il sostituto d'imposta effettuare il recupero, devono provvedere autonomamente al versamento delle ritenute sospese, nel rispetto dei termini predetti. Il sostituto d'imposta, in tal caso, dovrà indicare nel CUD relativo ai redditi erogati nel 2009 tali ritenute come "sospese".

Ai contribuenti che effettuano gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti non si applicano sanzioni ed interessi.

2. Presentazione della dichiarazione mediante il 730 (art. 3, co. 4)

Le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, possono presentare ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale, entro il 30 giugno 2009, la dichiarazione mediante il modello 730, semprechè abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio fiscale.

I coniugi non separati possono presentare la dichiarazione congiunta usufruendo della proroga fino al 30 giugno solo se entrambi alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

3. Adempimenti degli intermediari

Il CAF, o il professionista abilitato, rilascia al contribuente la ricevuta, modello "730-2 per il CAF o per il professionista abilitato", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione, elabora il prospetto di liquidazione modello 730-3 e lo consegna all'assistito unitamente alla copia della dichiarazione.

Tenuto conto che l'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza n. 3780, stabilisce che il sostituto d'imposta deve effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal mese di settembre 2009, si ritiene che i CAF e gli intermediari debbano far pervenire al sostituto d'imposta tempestivamente e comunque entro il 31 luglio 2009 i modelli 730-4. Entro la stessa data, trasmettono in via telematica la dichiarazione elaborata all'Agenzia delle entrate.

Il contribuente deve fornire all'intermediario l'informazione della sussistenza dei requisiti per fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 30 giugno 2009. Tale informazione può essere annotata dall'intermediario che presta l'assistenza nel riquadro "Messaggi" del mod. 730-3 mediante l'indicazione della residenza.

In caso di dichiarazione congiunta, tale informazione deve essere acquisita dall'intermediario che presta l'assistenza con riferimento al dichiarante e al coniuge dichiarante.

4. Adempimenti dei sostituti d'imposta

I sostituti d'imposta che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, effettuano le

operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto D.M. n. 164 del 1999, a partire dal mese di settembre 2009. Se entro la fine dell'anno il sostituto non conclude l'assistenza, effettua le comunicazioni secondo le ordinarie modalità.

I sostituti d'imposta che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2009, effettuano, ove possibile, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto D.M. n. 164 del 1999.

I sostituti d'imposta residenti nella provincia dell'Aquila che hanno inviato entro il 31 marzo 2009 il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica i modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, riceveranno in via telematica il dati dei risultati contabili relativi ai propri dipendenti.

Come già precisato dalla circolare n. 21/E del 2009, la conferma del flusso informativo dei dati è dettata dalla considerazione che tale procedura semplifica gli adempimenti costituendo una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.

Si ritiene che, per effetto della tempistica stabilita dall'ordinanza n. 3780 del 2009 secondo la quale la presentazione del 730 è possibile entro il 30 giugno 2009 e le operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d'imposta devono essere effettuate a partire dal mese di settembre 2009, non è dovuto l'interesse dello 0,40 mensile per le somme trattenute nel predetto mese.

Il sostituto d'imposta si asterrà quindi dall'applicazione di detta maggiorazione, previa verifica della residenza del dipendente nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Si fa riserva di fornire istruzioni con riferimento ai soggetti con domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 come identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nei confronti dei quali l'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 ha sospeso gli adempimenti e i versamenti fino al 30 novembre 2009 e previsto la possibilità di presentare la dichiarazione anche mediante il 730 entro il 26 ottobre 2009.

Prot. 2009/118954 del 3 agosto 2009

Modalità di fruizione del credito d'imposta per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale distrutte o dichiarate inagibili, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

Modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo e dei provvedimenti di revoca di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, comma 7, e dell'articolo 4 della stessa ordinanza.

Modalità di comunicazione da parte delle banche dei dati relativi ai singoli contratti di finanziamento agevolato

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Credito d'imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato

1.1. Per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che abbiano riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (esiti di tipo E), ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della stessa ordinanza.

In tal caso il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, della citata ordinanza 3790 è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

1.2. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo non può superare il costo stimato dell'intervento di ricostruzione ovvero dell'acquisto della nuova abitazione, e comunque il limite di 150.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l'accensione del finanziamento.

1.3. Per gli interventi di riparazione dell'abitazione principale il finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento e comunque il limite di 80.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l'accensione del finanziamento.

1.4. Per le spese eccedenti l'importo del finanziamento di cui ai punti 1.2 e 1.3 resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

1.5. Il finanziamento è concesso dalle banche italiane e dalle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, che siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall'ABI sul proprio sito internet sulla base delle richieste formulate all'ABI da parte delle banche interessate.

1.6. L'importo del finanziamento affluisce su un conto individuale vincolato, acceso presso la banca che eroga il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente per effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, ai lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ricostruzione, ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare.

2. Utilizzo del credito d'imposta per il pagamento delle rate del finanziamento

2.1. Il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo ed è riconosciuto, anche precedentemente all'effettuazione della spesa, con l'intervento dei soggetti finanziatori.

2.2. La rata di mutuo è corrisposta mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. A tal fine i soggetti finanziatori recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Revoca totale o parziale del credito d'imposta

3.1. Il provvedimento di revoca totale o parziale del contributo è adottato ai sensi dell'articolo 4 della citata ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009.

3.2. Il contratto di finanziamento prevede specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento e di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella citata ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009. Il credito d'imposta è revocato in tutto o in parte nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3.3. Nei casi di ridotto impiego del finanziamento, il credito d'imposta è rideterminato, alla data in cui il contratto di finanziamento viene riformulato, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate e delle rate già recuperate dal soggetto finanziatore.

4. Trasmissione dei dati

4.1. Il Comune ove è situato l'immobile oggetto di intervento di riparazione, ricostruzione o acquisto trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo, entro l'ultimo giorno del mese successivo all'accoglimento delle domande.

4.2. Il Comune ove è situato l'immobile oggetto di intervento di riparazione, ricostruzione o acquisto, trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla loro adozione.

4.3. Ai fini delle comunicazioni previste ai punti 4.1 e 4.2 il Comune utilizza il modello riportato in allegato 1.

4.4. Le comunicazioni di cui al punto 4.3, possono essere effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 2, approvate con il presente provvedimento. A tal fine il Comune utilizza il canale telematico "Entratel" dell'Agenzia delle Entrate.

4.5. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, per ciascun beneficiario, l'avvenuta stipula dei contratti di finanziamento, l'ammontare spettante, l'importo della singola rata e la durata del finanziamento medesimo, nonché ogni variazione intervenuta nel contratto, secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 3, approvate con il presente provvedimento, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, ovvero della sua variazione.

I soggetti finanziatori comunicano annualmente all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, le somme affluite al conto vincolato di cui al punto 1.6 effettivamente utilizzate.

4.6. Per la trasmissione dei dati di cui al punto 4.5 i soggetti finanziatori utilizzano il canale telematico "Entratel" dell'Agenzia delle Entrate.

4.7. Al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate è demandata la competenza agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Motivazioni

A seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, l'articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 ha disciplinato le modalità di accesso al contributo per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili (esiti di tipo E), con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale, agli immobili diversi dall'abitazione principale, agli immobili ad uso non abitativo ed alle parti comuni dei condomini.

Il presente provvedimento disciplina l'utilizzo del credito d'imposta nel caso in cui i cittadini abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del contributo per gli interventi relativi all'abitazione principale., ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il finanziamento viene erogato nel limite massimo di 80.000 euro per la riparazione e di 150.000 euro per la ricostruzione ovvero per l'acquisto, ferma restando la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta ordinanza n. 3790 per le spese eccedenti tale somma.

Il presente provvedimento prevede che il pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009; le banche recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, la citata ordinanza n. 3790 prevede casi di revoca totale o parziale del contributo a causa del mancato o ridotto impiego del finanziamento o di utilizzo dello stesso per finalità diverse da quelle indicate.

Il provvedimento disciplina altresì le modalità con le quali i Comuni trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al contributo, nonché i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale dei contributi stessi. Tenuto conto dell'oggettiva situazione di difficoltà delle strutture tecniche dei Comuni, è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati con un modello cartaceo ove non sia possibile procedere all'invio telematico.

Infine, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione da parte delle banche dei dati relativi ai contratti di finanziamento.

COMUNICATO STAMPA – Agenzia delle Entrate

Adempimenti tributari nelle zone terremotate

Si apprende da agenzie di stampa che il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, nella parte in cui la stessa aveva fissato al 30 giugno 2009 il termine ultimo della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i contribuenti che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della Provincia dell'Aquila, diverso da quelli maggiormente colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Si deve conseguentemente prendere atto che per tali contribuenti il termine ultimo della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari torna ad essere quello del 30 novembre 2009 originariamente stabilito.

Restano ovviamente validi ed efficaci i versamenti eventualmente già effettuati dai contribuenti interessati entro la scadenza del 16 luglio 2009, in esecuzione della citata ordinanza n. 3780 del 2009.

Roma, 7 agosto 2009